

Indice

Preambolo

- Art. 1 -Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi
- Art. 2 - Confartigianato-Imprese: i valori
- Art. 3 - Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone
- Art. 4 - Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio
- Art. 5 - Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

Titolo I

Costituzione, denominazione, sede, durata, scopi

- Art. 1 – Costituzione – Sede - Denominazione - Durata
- Art. 2 – Scopi
- Art. 3 - Territorio di riferimento
- Art. 4 - Adesione al Sistema Confartigianato-Imprese

Titolo II

Soci, diritti e obblighi

- Art. 5 - Soci
- Art. 6 - Rapporto Associativo
- Art. 7 - Diritti Associativi
- Art. 8 - Doveri degli Associati
- Art. 9 - Cessazione della qualifica di socio
- Art. 10 – Provvedimenti disciplinari

Titolo III

Organizzazione di Confartigianato Imprese Vicenza

Movimenti/Territorio /Mestieri

- Art. 11 - Struttura di Confartigianato Imprese Vicenza

Gruppi/Movimenti

- Art. 12 - Gruppi/Movimenti
- Art. 13 - Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa

Territorio /Aree

- Art. 14 - Aree
- Art. 15 - Organi dell'Area
- Art. 16 - Presidente Comunale e Vice Presidente Comunale
- Art. 17 - Convocazione Soci dei Comuni, norme procedurali
- Art. 18 - Consulta di Raggruppamento

- Art. 19 - Consulta di Raggruppamento, norme procedurali

- Art. 20 - Presidente di Raggruppamento

- Art. 21 - Giunta di Area Art.

- Art. 22 - Giunta di Area, norme procedurali

- Art. 23 - Presidente di Area

- Art. 24 - Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e Movimento Donne Impresa di Area

- Art. 25 - Convocazione Soci dei Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa, norme procedurali

- Art. 26 - Consiglio di Area

- Art. 27 - Consiglio di Area – norme procedurali

Mestieri/Sistemi

- Art. 28 - Articolazione di Mestiere – I Sistemi

- Art. 29 - Organi dei Mestieri

- Art. 30 - Presidente di Mestiere di Area

- Art. 31 - Presidente di Mestiere di Area –Convocazione soci del Mestiere: norme procedurali

- Art. 32 - Consulta Provinciale di Mestiere

- Art. 33 - Consulta Provinciale di Mestiere, norme procedurali

- Art. 34 - Presidente Provinciale di Mestiere

- Art. 35 - Presidente Provinciale di Mestiere – Convocazione soci del Mestiere: norme procedurali

- Art. 36 - Consulta di Sistema

- Art. 37 - Consulta di Sistema, norme procedurali

- Art. 38 - Presidente di Sistema

- Art. 39 – Consulta dei Presidenti di Sistema

- Art. 40 - Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori e Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa - Consulte dei Movimenti

Movimenti Giovani Imprenditori/Donne Impresa

- Art. 41 - Consulta Movimento Provinciale Giovani Imprenditori e Donne Impresa, norme procedurali

Titolo IV

Organizzazione di Confartigianato Imprese Vicenza Organi Associativi

- Art. 42- Organi Associativi di Confartigianato Imprese Vicenza

- Art. 43 - Assemblea Generale

- Art. 44 - Assemblea Generale, compiti

- Art. 45 - Assemblea Generale, norme procedurali

- Art. 46 – Assemblea dei Delegati

- Art. 47 – Assemblea Delegati – Norme procedurali

- Art. 48 - Consiglio Direttivo

- Art. 49 - Consiglio Direttivo, funzioni

- Art. 50 - Consiglio Direttivo, norme procedurali

- Art. 51 - Giunta Esecutiva

- Art. 52 - Giunta Esecutiva, funzioni

- Art. 53- Giunta Esecutiva, norme procedurali

- Art. 54 - Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza

- Art. 55 - Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza

- Art. 56 - Collegio dei Revisori dei Conti

- Art. 57 - Collegio dei Revisori dei Conti, norme procedurali

- Art. 58 - Collegio dei Proibiviri

- Art. 59 - Collegio dei Proibiviri, norme procedurali

- Art. 60 - Direttore/Segretario Generale

Titolo V

Disposizioni generali sulle cariche associative e incompatibilità

- Art. 61 – Le persone nel Sistema della Confartigianato Imprese Vicenza

- Art. 62 - Cariche associative

- Art. 63 - Durata delle cariche

- Art. 64 – Incompatibilità

- Art. 65 - Cessazione dalla carica

Titolo VI

Amministrazione e patrimonio sociale

- Art. 66 - Fondo comune

- Art. 67 – Rendiconti economici finanziari

Titolo VII

Modifiche statutarie e scioglimento di Confartigianato Imprese Vicenza

- Art. 68 - Modifiche allo Statuto e al Regolamento

- Art. 69 - Scioglimento di Confartigianato Imprese Vicenza

- Art. 70 - Norma di rinvio

- Art. 71 - Norme Transitorie

STATUTO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA

Art. 1 - Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi

I. Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

- a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro;*
- b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda;*
- c) la creazione di imprenditorialità;*
- d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico;*
- e) la capacità di espressione della cultura dei territori;*
- f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.*

II. Il brand di Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.

Art. 2 - Confartigianato-Imprese: i valori

I. I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:

- a) il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;*
- b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;*
- c) il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;*
- d) il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.*

Art. 3 - Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone

I. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

II. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.

Art. 4 - Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio

I. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

II. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.

Art. 5 - Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

I. Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.

Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.

II. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.

III. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.

IV. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.

V. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori di Confartigianato-Imprese.

VI. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.

VII. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.

VIII. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.

Titolo I

Costituzione, denominazione, sede, durata, scopi

Art. 1 – Costituzione – Sede - Denominazione - Durata

I. È costituita con sede in Vicenza Confartigianato Imprese Vicenza, (già “Associazione Artigiani della provincia di Vicenza”).

II. L'attività di Confartigianato Imprese Vicenza ha avuto inizio il 24 settembre 1945. La sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea Generale di cui all'art. 43 (*Assemblea Generale*).

III. Confartigianato Imprese Vicenza è l'espressione unitaria della rappresentanza delle imprese artigiane, delle micro piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo. La rappresentanza di Confartigianato Imprese Vicenza si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.

IV. Confartigianato Imprese Vicenza è un soggetto apartitico, autonomo, indipendente e senza fini di lucro che svolge azione di rappresentanza ed assistenza ai propri associati, con l'obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentano all'imprenditore e all'impresa di realizzare i propri scopi. L'azione di Confartigianato Imprese Vicenza mira a promuovere la cultura d'impresa, valorizzando le caratteristiche della stessa, per territorio, sistema di attività, appartenenza a reti e filiere.

V. Confartigianato Imprese Vicenza aderisce a Confartigianato-Imprese o Confederazione, secondo le modalità indicate nelle regole confederali e nel presente Statuto; ne adotta la denominazione e i segni distintivi adattandoli all'esigenza della comunicazione territoriale.

Art. 2 - Scopi

I. Al centro dell'azione di Confartigianato Imprese Vicenza c'è l'impresa, attraverso l'ascolto dei bisogni e delle istanze politiche, sindacali ed economiche degli imprenditori come singoli e come ceti produttivo e sociale. L'azione sindacale e organizzativa di Confartigianato Imprese Vicenza è finalizzata ad accrescere il valore aggiunto delle imprese, la dignità politica, le relazioni economiche, associative, sindacali e istituzionali. Sostiene inoltre la collaborazione tra scuola, università e impresa anche al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere l'autoimprenditorialità.

II. Confartigianato Imprese Vicenza si propone, in particolare, di:

- a) rappresentare e tutelare gli imprenditori, sostenendo le loro azioni volte a migliorare il contesto economico e sociale in cui le imprese operano;
- b) essere portatrice di valori che concorrono ad orientare e a progettare politiche di sviluppo sostenibile che favoriscano il lavoro, il benessere e la qualità della vita;
- c) ascoltare, interpretare e rappresentare, nel suo ruolo di attore sociale del Territorio, le istanze del ceto produttivo riferite agli ambiti socio-economici rappresentati, partecipando attivamente al "governo" del territorio, nell'interesse delle imprese e della società civile;
- d) diffondere la cultura d'impresa nel rispetto dei valori dell'artigianato e della piccola impresa, intesi come maestria, creatività e personalizzazione del prodotto, promuovendo l'aspetto identitario dell'imprenditore quale garanzia della tipologia e della distintività dell'offerta dell'impresa;
- e) sostenere l'avvio di nuove imprese, favorire la modernizzazione e l'innovazione imprenditoriale continua, attraverso la formazione, le forme di aggregazione, accesso al capitale, al credito, alla ricerca e alle tecnologie;
- f) favorire la competitività delle imprese;
- g) essere partner delle imprese, sviluppando un circuito virtuoso tra l'organizzazione dei servizi, la tutela delle imprese, il contributo alla ricerca delle opportunità e alla crescita competitiva del territorio;
- h) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Istituzione ed Organizzazione politica, sociale, economica o sindacale;
- i) stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati collaborando a risolvere vertenze individuali e collettive;
- j) curare la costituzione di specifici organismi aventi lo scopo di sviluppare ogni forma di promozione ed assistenza finanziaria, tecnica, sociale, artistica, a favore delle imprese rappresentate;
- k) promuovere, con tutti i mezzi possibili, la formazione, la professionalità, gli interessi morali ed economici e l'aggregazione degli imprenditori;
- l) designare e nominare propri rappresentanti presso tutti gli Enti, Organizzazioni, Società e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza di Confartigianato Imprese Vicenza;
- m) promuovere e sollecitare atti ed iniziative da assumersi da parte di Enti, Amministrazioni, Commissioni ed altri organismi, che tendano alla soluzione di particolari problemi attinenti all'artigianato, alla piccola e media impresa, al lavoro autonomo, indipendente e cooperativo e che ne favoriscano lo sviluppo;

- n) assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l'elevazione professionale delle attività di cui al punto precedente, anche attraverso specifici servizi, per accompagnare l'impresa nel suo ciclo di vita;
- o) tutelare e affermare a ogni effetto, per mezzo della propria struttura di Sistema, anche attraverso appropriate attività editoriali e divulgative in genere, l'identità e la riconoscibilità propria, quella delle iniziative poste in essere nel perseguimento delle finalità statutarie e quelle del proprio patrimonio organizzativo e conoscitivo;
- p) sviluppare tutti gli altri compiti e compiere le azioni ad essa direttamente affidati o che comunque facilitino il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto.

III. Confartigianato Imprese Vicenza è apertistica e persegue i suoi scopi in piena autonomia.

IV. Confartigianato Imprese Vicenza non ha scopo di lucro e non ha natura commerciale; essa può costituire, promuovere o partecipare ad attività di tipo imprenditoriale per una migliore realizzazione degli scopi associativi e può aderire ad Organizzazioni ed Enti a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, qualora queste comportino una maggiore tutela dei Soci per il perseguimento degli scopi associativi, conservando inalterata la propria autonomia decisionale e sindacale. Le adesioni, ed eventuali successivi recessi, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

V. Confartigianato Imprese Vicenza non favorisce, per lo stesso Rappresentante, l'accumulo delle cariche associative previste dallo Statuto.

Art. 3 - Territorio di riferimento

L'ambito territoriale di Confartigianato Imprese Vicenza è definito in attuazione dell'obiettivo del Sistema Confederale di ottimizzare l'azione di rappresentanza e servizio nel perseguimento delle finalità associative in relazione al contesto economico e sociale considerando sempre al centro di ogni azione l'impresa associata, le sue necessità e le sue relazioni territoriali, sociali ed economiche, modulando su di esse l'offerta associativa. L'ambito territoriale di riferimento di Confartigianato Imprese Vicenza coincide prevalentemente con quello della Provincia di Vicenza.

Art. 4 - Adesione al Sistema Confartigianato-Imprese

I. Confartigianato Imprese Vicenza aderisce ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto al sistema associativo Confartigianato-Imprese – Confederazione nazionale composto dalle Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Mestieri, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli Organismi collaterali di servizio e gli Enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze. Confartigianato Imprese Vicenza riconosce che l'unità del Sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.

In ragione dell'adesione alla Confederazione, l'impresa associata partecipa, per il tramite di Confartigianato Imprese Vicenza, al Sistema Confartigianato-Imprese. Confartigianato Imprese Vicenza riconosce che l'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio previsto dalle regole confederali: Statuto, Regolamenti e Codice Etico.

II. *Logo e denominazione:* l'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta il diritto e il dovere di utilizzare la denominazione e il logo confederale, secondo quanto disciplinato nel Regolamento di Confartigianato-Imprese.

III. *Requisiti dell'Associazione territoriale:* Confartigianato Imprese Vicenza si obbliga al possesso ed al mantenimento dei requisiti previsti dallo Statuto confederale ed all'ottemperanza agli adempimenti ivi previsti (articoli 11, 12, 13, 14 dello Statuto Confederale), in particolare:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento di Confartigianato-Imprese, il Regolamento delle Categorie, il Codice Etico, nonché le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi Confederali;
- b) assicurare la contribuzione economica al Sistema Confederale, nazionale e regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- c) inviare tempestivamente alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto ed al Regolamento nonché, il 30 settembre di ogni anno, l'aggiornamento della composizione degli Organi direttivi ed il numero degli associati;
- d) inviare alla Confederazione, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo e i bilanci degli enti componenti il suo Sistema Territoriale, al fine di favorire trasparenza ed efficienza, nell'interesse delle imprese rappresentate e del Sistema associativo di Confartigianato-Imprese, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, richieste di approfondimento e attività di auditing da parte della Confederazione;
- e) partecipare alla Federazione Regionale e corrispondere, conseguentemente, alla stessa il contributo associativo integrativo da questa eventualmente deliberato;
- f) partecipare alla campagna confederale di tesseramento approvata ogni anno dalla Giunta Esecutiva Confederale, ivi compresa la distribuzione della tessera di appartenenza a Confartigianato-Imprese a tutte le imprese associate.

IV. *Contributo confederale*: ogni impresa associata è tenuta al versamento al Sistema Confartigianato-Imprese di un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea Confederale. Tale contributo è destinato, con le diverse quote stabilite dall'Assemblea della Confederazione, alle Associazioni Territoriali, alle Federazioni Regionali ed alla Confederazione Nazionale.

Confartigianato Imprese Vicenza assicura il versamento, da parte di tutti i propri associati, del contributo confederale comprese le eventuali quote integrative, nella misura e nei modi deliberati dagli Organi statutariamente competenti. Provvede quindi entro il 31 dicembre di ogni anno all'abbinamento dell'associato a favore della Confederazione secondo la convenzione attualmente stipulata con l'INPS e le sue modificazioni oppure, nel caso di associati non abbinabili, provvede nel medesimo termine al versamento del contributo di sistema degli stessi inviandone l'elenco nominativo alla Confederazione.

V. *Codice etico*: Confartigianato Imprese Vicenza accetta e adotta il Codice Etico della Confederazione.

Titolo II Soci, diritti e obblighi

Art. 5 - Soci

I. Possono aderire a Confartigianato Imprese Vicenza:

- a) le imprese artigiane, riconosciute come tali dalle leggi vigenti e dalle direttive dell'Unione Europea, siano esse in forma individuale o societaria;
- b) le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione prevista dalle normative europee, dei settori produttivi, commerciali e dei servizi;
- c) i lavoratori autonomi, le cooperative e i consorzi, dei servizi citati;
- d) le aggregazioni di imprese, (le Reti, le ATI, ecc.) di cui ai punti precedenti;

II. Sono soci di Confartigianato Imprese Vicenza, l'Associazione Provinciale Artigiani Pensionati, rappresentata dal Presidente, ed i soci dell'Associazione stessa, se riconducibili alle categorie di cui al comma precedente.

III. Il Consiglio Direttivo può nominare "Soci onorari" e/o "Presidenti onorari", persone e/o enti, anche non soci, che abbiano acquisito particolari benemerienze. I soci onorari e i Presidenti onorari non hanno diritti associativi.

Art. 6 - Rapporto Associativo

I. All'atto dell'iscrizione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa di cui all'art. 5 (*Soci*) comma I dovrà sottoscrivere apposita domanda di ammissione a socio. La sottoscrizione della scheda di ammissione implica l'accettazione del presente Statuto e degli obblighi da esso derivanti, nonché il pieno rispetto del Regolamento interno e del Codice Etico.

II. La domanda di ammissione a socio, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contiene:

- a) la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, del Codice Etico e del Regolamento, nonché le decisioni assunte dagli Organi di Confartigianato Imprese Vicenza;
- b) l'impegno al pagamento delle quote associative e di Sistema;
- c) l'indicazione dell'attività esercitata;
- d) l'indicazione della denominazione/ragione sociale e la sede legale dell'impresa;
- e) ogni altra notizia utile per la corretta collocazione del socio nell'ambito dei Mestieri facenti capo a Confartigianato Imprese Vicenza;
- f) l'indicazione del nome del titolare dell'impresa e, nel caso di società, del legale rappresentante e dei soci della stessa.

III. Il socio ha l'obbligo di comunicare a Confartigianato Imprese Vicenza, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute rispetto alle indicazioni contenute nella domanda di ammissione; in mancanza della comunicazione, varranno quelle contenute nella domanda stessa. Il mancato rispetto del termine indicato comporta la continuazione dell'obbligo associativo.

IV. La Giunta di Area, territorialmente competente, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esamina ed accetta le domande di ammissione a socio e trasmette alla Giunta Esecutiva quelle non accolte, indicandone le motivazioni. La Giunta Esecutiva, ricevute le domande non accolte, deve esprimersi in merito e comunica l'esito all'impresa interessata entro trenta giorni. La comunicazione, fatta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC), riporta le motivazioni del provvedimento. La Giunta, territorialmente competente, ne viene informata e provvederà ad avvisare il Presidente Comunale di competenza.

V. La mancata comunicazione, entro i termini del comma precedente, equivale ad accettazione della domanda di ammissione a socio.

VI. L'associato sarà ritenuto tale a tutti gli effetti all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, ad eccezione del caso di non accoglimento della stessa.

VII. Il versamento della quota associativa anche in assenza della domanda di ammissione a socio, configurando espressione della volontà di essere parte di Confartigianato Imprese Vicenza, è idonea a conferire la qualità di socio, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 (*Soci*) comma I ed una volta confermata dalla Giunta di Area.

Art. 7 - Diritti Associativi

I. L'esercizio dei diritti associativi, salvo quanto indicato nel comma III del presente articolo, spetta a tutti i soci di cui all'art. 5 (*Soci*) regolarmente iscritti e in regola con il versamento delle quote associative, ad eccezione dei soci di cui al secondo comma dell'art. 5 in quanto non dovute.

II. Spetta a tutti i soci, di cui all'art. 5 (*Soci*) commi I e II, il diritto di avvalersi dei servizi informativi, tecnici e sindacali predisposti da Confartigianato Imprese Vicenza e dalle strutture ad essa collegate, partecipate e controllate.

III. I soci di cui all'art. 5 (*Soci*) commi I e II hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato solo attivo negli organi di Confartigianato Imprese Vicenza secondo le condizioni, le modalità e i limiti, previsti nel presente Statuto e dal Regolamento. L'elettorato passivo è riservato ai soli soci di cui all'art.5 (*Soci*) comma I che abbiano i requisiti di cui all'art. 62 (*Cariche associative*).

IV. Tutti i soci potranno prendere visione, chiedere chiarimenti e proporre osservazioni del preventivo economico finanziario e del rendiconto economico finanziario consuntivo di Confartigianato Imprese Vicenza, nei limiti indicati nell'art. 67 (*Rendiconti economici finanziari*) comma IV dello Statuto.

V. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua appartenenza a Confartigianato Imprese Vicenza e a utilizzare il logo associativo secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.

Art. 8 - Doveri degli Associati

I. L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari, regolamentari e di legge. In particolare il socio deve:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa, osservando il presente Statuto, il Regolamento, il Codice Etico approvato da Confartigianato-Imprese adottato da Confartigianato Imprese Vicenza e le delibere che saranno adottate dai competenti Organi dell'Associazione;
- b) versare la quota associativa annua ed eventuali quote integrative secondo modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota va eseguito entro sessanta giorni dalla data di scadenza della stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del pagamento della quota, senza che questo sia avvenuto, il socio è considerato moroso. Il socio in mora nei versamenti non gode dell'elettorato passivo;
- c) fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati dalla stessa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie; tali comunicazioni rimarranno riservate sotto la responsabilità di Confartigianato Imprese Vicenza;
- d) applicare gli accordi ed i contratti di lavoro ed in genere ogni altra decisione deliberata da Confartigianato Imprese Vicenza nell'ambito del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico.

II. Confartigianato Imprese Vicenza ha facoltà di agire in giudizio nei confronti dei soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento delle quote e loro integrazioni.

Art. 9 - Cessazione della qualifica di socio

I. La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) fallimento o condanna penale passata in giudicato per reati contro il patrimonio o la Pubblica Amministrazione;
- c) cessazione dell'attività;
- d) espulsione;
- e) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- f) morosità accertata e non regolarizzata;
- g) decesso.

II. RECESSO – In caso di dimissioni volontarie, il socio deve inviare la comunicazione, ai sensi dell'art. 24 comma II del Codice Civile, a Confartigianato Imprese Vicenza, entro il 30 settembre, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC).

III. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – La cessazione dell'attività è certificata dalla chiusura dell'impresa, attestata da certificato camerale.

IV. ESPULSIONE – Sono cause di espulsione:

- a) comportamenti che hanno ingenerato danni morali, reputazionali e materiali a Confartigianato Imprese Vicenza;
- b) grave inosservanza delle norme statutarie, Regolamentari e del Codice Etico;
- c) grave inosservanza degli indirizzi di politica associativa deliberati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;
- d) gravi mancanze ai doveri di lealtà e solidarietà nei confronti delle imprese associate e degli Organi associativi;
- e) mancato pagamento integrale delle quote associative per un periodo di almeno due anni oltre a quello corrente;
- f) recidiva, in caso di ripetute mancanze che hanno comportato l'adozione di due provvedimenti di censura nell'arco di quattro anni;
- g) condanna passata in giudicato per gravi reati contro il patrimonio, le persone, la morale.

V. Il recesso, la cessazione dell'attività, devono essere comunicati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), da parte del socio a Confartigianato Imprese Vicenza.

VI. La comunicazione della causa di espulsione va inviata al socio, da parte di Confartigianato Imprese Vicenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC), e deve riportare la motivazione del provvedimento ed eventuale documentazione.

VII. La risoluzione del rapporto associativo non esonera dall'assolvimento degli impegni assunti, ivi compreso l'obbligo del pagamento della quota associativa dell'anno solare in corso.

Gli effetti di cui ai commi precedenti, decorrono per:

- a) recesso: dall'1 gennaio dell'anno successivo, se la comunicazione viene inviata entro il 30 settembre dell'anno in corso così come previsto dall'art. 24 comma II del Codice Civile;
- b) fallimento o condanna penale passata in giudicato per reati contro il patrimonio o la Pubblica Amministrazione: dal momento dell'avvenuta conoscenza;
- c) cessazione dell'attività: dalla data della sua chiusura, come attestato da certificato camerale;
- d) espulsione: dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo.
- e) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il venir meno dei requisiti.
- f) per morosità, dalla data di delibera della Giunta Esecutiva.

VIII. La quota associativa è annua, non rimborsabile e non cedibile a terzi.

IX. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica dalla titolarità di cariche interne a Confartigianato Imprese Vicenza e da tutti gli incarichi di rappresentanza, sia interni al Sistema Confartigianato-Imprese, che esterni allo stesso.

X. In tutti i casi di esclusione il socio potrà ricorrere al Collegio dei Proviviri di cui all'art. 58 (*Collegio dei Proviviri*) dello Statuto.

Art. 10 – Provvedimenti disciplinari

I. Il socio che viola le norme dello Statuto o del Regolamento o del Codice Etico di Confartigianato-Imprese o le direttive associative, o che non è in regola con il pagamento delle quote associative, è passibile di:

- a) avvertimento scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione;
- d) espulsione;

II. AVVERTIMENTO SCRITTO: il provvedimento consiste nel richiamare l'interessato sulla scorrettezza compiuta, contestualmente alla dichiarazione di biasimo e all'esortazione a non più ricadervi. L'avvertimento scritto viene applicato in caso di violazioni ai principi ed alle norme che regolano la vita associativa, di lieve entità, che non comportino pregiudizio all'immagine dell'Associazione e in generale alla categoria delle imprese associate. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura. Il provvedimento viene deliberato dalla Giunta Esecutiva su proposta degli Organi indicati nel comma VI del presente articolo con eccezione della lettera b).

III. CENSURA SCRITTA: la censura è una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. E' causa di espulsione nel caso previsto dall'art. 9 (*Cessazione della qualifica di socio*) comma IV lettera f).

IV. SOSPENSIONE: la sospensione dall'esercizio dei diritti inerenti allo status di socio, per un periodo non superiore a sei mesi, viene irrogata in caso di violazione di disposizioni statutarie, del Codice Etico e regolamentari che, a giudizio del Collegio dei Probiviri, determinino un conflitto di interessi tra la posizione dell'impresa associata e quella di Confartigianato Imprese Vicenza. La cessazione dell'efficacia della sospensione è subordinata alla valutazione del Collegio dei Probiviri della sopravvenuta rimozione, da parte dell'impresa associata, delle cause che ne hanno determinato la sospensione.

V. ESPULSIONE: l'espulsione comporta la cessazione della qualifica di socio nei casi previsti dall'art.9 (*Cessazione della qualifica di socio*) comma IV.

VI. I Provvedimenti di cui ai commi III, IV, V vengono proposti al Consiglio Direttivo, dai seguenti Organi:

- a) Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza;
- b) Giunta Esecutiva;
- c) Giunta di Area;
- d) Consiglio di Area;
- e) Consulta di Mestiere;
- f) Consulta di Sistema;
- g) Consulta Provinciale Movimento Giovani Imprenditori;
- h) Consulta Provinciale Movimento Donne Impresa.

VII. I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo e, per l'avvertimento scritto, di cui al comma II del presente articolo, dalla Giunta Esecutiva. Vengono comunicati per iscritto, dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza all'interessato indicando le motivazioni. Sui provvedimenti è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Titolo III Organizzazione di Confartigianato Imprese Vicenza Gruppi – Movimenti – Territorio – Mestieri

Art. 11 - Struttura di Confartigianato Imprese Vicenza

I. La struttura di "Confartigianato Imprese Vicenza" è costituita dalle Aree e dai Mestieri.

II. le Aree sono definite su base territoriale pluricomunale e possono essere organizzate per Raggruppamenti territoriali omogenei. L'individuazione, dei Comuni di pertinenza dei Raggruppamenti, delle Aree e della sede di Area, spetta al Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva.

III. I Mestieri sono identificati in relazione alle attività produttive e professioni esercitate e sono individuati su una base numerica provinciale di almeno cento imprese associate. Specifiche esigenze di accorpamenti di imprese anche inferiori al limite numerico indicato nel presente comma, possono trovare soluzione nella costituzione di Gruppi o Movimenti di cui all'art. 12 (*Gruppi/Movimenti*) dello Statuto. Sono raggruppati ed organizzati, sulla base della contiguità e della interdipendenza delle attività, anche dal punto di vista della rappresentanza, in una logica di Sistema che, rispetterà la ripartizione prevista dallo Statuto e dal

Regolamento di Confartigianato Imprese e Confartigianato Imprese del Veneto. L'individuazione e la modifica dei Mestieri e dei Sistemi, spetta al Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva.

Gruppi/Movimenti

Art. 12 - Gruppi/Movimenti

I. Confartigianato Imprese Vicenza può costituire al suo interno Gruppi o Movimenti che esprimono significativa rappresentatività di interessi o di bisogni in relazione agli scopi della stessa.

II. I Gruppi/Movimenti, finalizzati a promuovere obiettivi di carattere sociale e culturale ed a rappresentare interessi e bisogni coerenti con gli indirizzi della politica associativa, sono organizzati per Aree coincidenti con la suddivisione del territorio come deliberato dal Consiglio Direttivo. Per l'avvio di nuovi mestieri potrà essere prevista la creazione di Gruppi, deliberati dal Consiglio Direttivo. Gli associati, componenti del Gruppo/Movimento, eleggono il loro Rappresentante o un Presidente.

III. La costituzione ed il loro ordinamento, salvo per quelli previsti dall'art. 13 (*Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa*) dello Statuto, sono deliberati dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva.

Art. 13 - Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa

I. Nell'ambito di Confartigianato Imprese Vicenza sono costituiti, quali articolazioni organizzative, i Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa, finalizzati a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della politica associativa dell'Associazione. Ad essi viene garantita la migliore funzionalità nell'ambito degli Organi della Confartigianato Imprese Vicenza. Il Movimento Giovani Imprenditori è formato dagli imprenditori con l'età massima indicata nel Regolamento.

II. I Movimenti si prefiggono le seguenti finalità:

a) promuovere la crescita dei loro componenti per contribuire alla vita associativa con apporto di idee e di azioni;

b) diffondere la consapevolezza della funzione socio-economica e politica dell'imprenditoria privata;

c) promuovere le più idonee iniziative atte ad approfondire negli aderenti la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnico-organizzativi dell'impresa;

d) favorire incontri e scambi di esperienze tra gli appartenenti di Gruppi/Movimenti imprenditoriali sia in ambito nazionale che di altre nazionalità.

III. I Movimenti possono proporre alla Giunta Esecutiva e per suo tramite al Consiglio Direttivo, di aderire ad analoghe realtà del Sistema Confartigianato-Imprese, costituite in ambito Regionale, Nazionale, Europeo.

IV. Per i Movimenti di cui al comma I viene prevista la possibilità, per il Presidente del Movimento, di individuare e segnalare al Consiglio di Area, per la successiva cooptazione nel Gruppo di lavoro di cui all'art. 24 (*Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e Movimento Donne Impresa di Area*) comma IV, senza diritto di voto né elettorato attivo e passivo e a solo titolo consultivo, soggetti anche non titolari o soci dell'impresa associata, aventi i requisiti previsti dall'art. 230 bis del codice civile, non aventi rapporto di lavoro subordinato con la stessa o altre imprese anche non aderenti a Confartigianato Imprese Vicenza. I soggetti cooptati nel Movimento Giovani Imprenditori, devono possedere i requisiti anagrafici previsti nel Regolamento.

V. Il Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, potrà dettare ulteriore disciplina di dettaglio.

Territorio Raggruppamenti - Aree

Art. 14 - Aree

I. Le Aree ricoprono l'intero territorio come individuato nell'art. 3 (*Territorio di riferimento*) del presente Statuto. La suddivisione del territorio avviene tenuto conto delle caratteristiche omogenee derivanti da esigenze locali, amministrative, di governo del territorio e dalla concentrazione delle imprese sullo stesso. I soci esercenti l'attività in Comuni ubicati nei territori delle attuali Province limitrofe a quella di Vicenza, sono territorialmente assegnati al Raggruppamento geograficamente più vicino. I Soci esercenti l'attività sul restante territorio nazionale sono assegnati al Raggruppamento presso il cui ufficio è stata formalizzata l'adesione a Confartigianato Imprese Vicenza, salvo diversa indicazione dell'interessato.

II. Su proposta della Giunta Esecutiva, in presenza di particolari necessità territoriali e rappresentative, il Consiglio Direttivo può organizzare, all'interno dell'Area più Raggruppamenti, aventi lo scopo di razionalizzare ed armonizzare ogni risorsa impiegata per il conseguimento dei fini statutari.

III. Le Aree e i Raggruppamenti che la costituiscono rappresentano la politica generale di Confartigianato Imprese Vicenza, della quale sono diretta espressione nell'ambito del territorio; le loro azioni devono pertanto uniformarsi al programma ed alle norme che sono alla base dell'azione dell'Organizzazione. A tal fine

possono operare in autonomia, nel rispetto delle linee associative, per quanto riguarda i rapporti con Enti, Istituzioni, Organismi operanti nel contesto di loro competenza, con lo scopo di avvicinare maggiormente l'associato ai problemi socio-economici del territorio, rendendolo così più partecipe alle decisioni associative.

IV. La funzione amministrativa compete a Confartigianato Imprese Vicenza su tutto il territorio di competenza e, pertanto, non può essere esercitata dalla singola Area o Raggruppamento.

V. A ogni Area e Raggruppamento, così come indicato nell'allegato "A" del Regolamento di attuazione, sono assegnati i Soci ubicati sul territorio di competenza. I Soci esercenti l'attività in Comuni ubicati in territori diversi dalla Provincia di Vicenza, sono territorialmente assegnati come indicato nel comma I del presente articolo.

VI. Nel caso in cui gli Organi Statutari previsti per le Aree e per i Raggruppamenti, o singoli componenti degli stessi assumano obbligazioni contrastanti con le determinazioni e le indicazioni degli Organi di Confartigianato Imprese Vicenza o compiano fatti illeciti, saranno chiamati a risponderne direttamente. I responsabili potranno essere esclusi dall'Associazione e dovranno tenere indenne Confartigianato Imprese Vicenza ed i suoi legali rappresentanti da azioni legali e responsabilità correlate e conseguenti, provvedendo a risarcire eventuali danni.

Art. 15 - Organi dell'Area

Gli Organi dell'Area sono:

- a) Presidente Comunale;
- b) Consulta di Raggruppamento;
- c) Presidente di Raggruppamento;
- d) Giunta d'Area;
- e) Presidente d'Area;
- f) Presidente Movimento Giovani Imprenditori;
- g) Presidente Movimento Donne Impresa;
- h) Consiglio d'Area.

Art. 16 - Presidente Comunale e Vice Presidente Comunale

I. Rappresentano gli imprenditori, del proprio Comune, Soci di Confartigianato Imprese Vicenza. In questa funzione sono elemento utile e funzionale allo sviluppo di un dialogo e un confronto produttivo con le Amministrazioni Comunali sulle tematiche coinvolgenti i Soci sia come imprenditori che come cittadini. Svolgono opera di promozione e fidelizzazione associativa.

II. I soci del Comune eleggono, con distinte votazioni, un Presidente Comunale ed un Vice Presidente Comunale, con sede legale od operativa principale nel Comune. A parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

III. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica, questa è ricoperta, fino a nuova elezione, dal Presidente di Raggruppamento. In caso di mancata elezione a seguito di seconda votazione o assenza di candidature o votazione andata deserta, il Presidente di Area, in accordo con il Presidente di Raggruppamento, propone una rosa di massimo tre nominativi alla Giunta Esecutiva che delibera la nomina.

IV. Le cariche di Presidente Comunale e Vice Presidente Comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Mestiere di Area, Presidente Movimento Donne Impresa di Area e Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area, Presidente provinciale di Mestiere.

Art. 17 - Convocazione Soci dei Comuni, norme procedurali

I. Il Presidente Comunale, previa autorizzazione del Presidente di Raggruppamento, può convocare i soci del Comune di competenza. La convocazione, firmata dal Presidente Comunale e dal Presidente di Raggruppamento, dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, spedita almeno otto giorni prima della data fissata.

II. La riunione potrà altresì essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci del Comune e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. In ogni caso le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o da un terzo dei soci aventi sede nel Comune, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

V. Le riunioni sono presiedute dal Presidente Comunale, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Comunale o dal Presidente di Raggruppamento o altro suo delegato.

VI. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario incaricato.

Art. 18 - Consulta di Raggruppamento

I. I Presidenti dei Comuni che formano il Raggruppamento e il Presidente di Raggruppamento uscente se rieletto, costituiscono la Consulta di Raggruppamento. Essa elegge al suo interno il Presidente di Raggruppamento. In caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

II. La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) proporre alla Giunta di Area, tramite il Presidente di Raggruppamento, azioni e progetti per lo sviluppo, la promozione e la crescita della competitività del territorio e delle imprese;
- b) contribuire alla presentazione di istanze proposte e collaborazioni per migliorare il contesto dove operano le imprese.
- c) svolgere opera di promozione e fidelizzazione associativa.

Art. 19 - Consulta di Raggruppamento, norme procedurali

I. La Consulta è convocata dal Presidente di Raggruppamento, tramite avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, spedito con strumento, anche elettronico che ne comprovi la ricezione ed inviato almeno otto giorni prima della data fissata per l'incontro. In caso di urgenza, la Consulta, potrà essere convocata con tre giorni lavorativi di preavviso.

II. Può essere altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. In ogni caso le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o da un terzo dei membri della Consulta, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. I componenti hanno diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

V. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VI. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Raggruppamento o, in caso di impedimento, da altro componente da lui designato.

VII. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

VIII. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario incaricato.

Art. 20 - Presidente di Raggruppamento

I. Il Presidente di Raggruppamento ha il compito di:

- a) rappresentare il Raggruppamento nei rapporti con le Amministrazioni Locali, Enti Pubblici, Sociali e Culturali presenti nel territorio di competenza del Raggruppamento;
- b) riunire e gestire la Consulta di Raggruppamento;
- c) coordinare, in applicazione delle direttive espresse dal Consiglio di Area, l'attività dei Presidenti e dei Vice Presidenti Comunali del Raggruppamento svolgendo opera di promozione e fidelizzazione associativa;
- d) attivare e verificare la partecipazione dei Rappresentanti del Territorio, ai Consigli Comunali;
- e) sottoporre alla Giunta di Area le esigenze e le proposte del Raggruppamento;
- f) ricoprire fino a nuova elezione le cariche indicate nell'art. 16 (*Presidente Comunale e Vice Presidente Comunale*) e concorrere all'individuazione dei nominativi nei casi previsti dal comma III del medesimo articolo.

II. Il Presidente di Raggruppamento fa parte di diritto della Giunta di Area e del Consiglio Direttivo di cui all'art. 48 (*Consiglio Direttivo*).

III. Il Consiglio Direttivo, in applicazione dell'art. 49 (*Consiglio Direttivo, funzioni*) comma I lettera m) può deliberare, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi Componenti, che un unico Comune per dimensioni e numero di imprese associate, formi un solo Raggruppamento. In questo caso, il Presidente Comunale assume la carica di Presidente di Raggruppamento e, come indicato nel comma II del presente articolo, è componente di diritto del Consiglio Direttivo di cui all'art.48 (*Consiglio Direttivo*).

IV. Il Presidente di Raggruppamento uscente, limitatamente al successivo mandato e nel limite dei mandati indicati all'art. 63 (*Durate delle cariche*) comma I lettera c), fa parte della Consulta e se si candida, è rieleggibile alla carica di Presidente di Raggruppamento. Qualora non venga rieletto, o non si ricandidi per ricoprire tale carica, decade automaticamente e non farà più parte della Consulta.

V. La carica di Presidente di Raggruppamento è incompatibile con quella di Presidente di Mestiere di Area, Presidente Movimento Donne Impresa di Area, Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e Presidente provinciale di Mestiere.

VI. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica, questa è ricoperta, fino a nuova elezione, dal Presidente di Area. In caso di mancata elezione a seguito di seconda votazione o assenza di candidature o votazione andata deserta, il Presidente di Area, sentito il Consiglio di Area, propone una rosa di massimo due nominativi alla Giunta Esecutiva che delibera la nomina.

Art. 21 - Giunta di Area

I. La Giunta di Area è formata dai Presidenti di Raggruppamento, con un numero minimo di tre e un numero massimo di sette, secondo la suddivisione territoriale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 49 (*Consiglio Direttivo, funzioni*) comma I lettera m) e, a titolo consultivo, dal Responsabile organizzativo dell'Area incaricato da Confartigianato Imprese Vicenza.

II. I Presidenti dei Raggruppamenti eleggono al loro interno il Presidente di Area. In caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

III. La Giunta di Area ha il compito di:

a) sostenere lo sviluppo del territorio e i processi di evoluzione della società e dell'economia locale;

b) deliberare su questioni riguardanti l'Area e svolgere opera di promozione e fidelizzazione associativa;

c) esaminare le domande di ammissione a socio;

d) conoscere e analizzare le problematiche della realtà economica e associativa del territorio di competenza e attivare conseguenti scelte e iniziative, in linea con le indicazioni del Consiglio di Area e degli Organi Associativi;

e) sottoporre, tramite il Presidente alla Giunta Esecutiva, le dimissioni presentate dai Rappresentanti territoriali che ricoprono cariche di Area, accompagnandole da specifica relazione.

f) proporre al Consiglio Direttivo, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 (*Provvedimenti disciplinari*) comma I dello Statuto.

Art. 22 - Giunta di Area, norme procedurali

I. La Giunta di Area è convocata di norma con cadenza mensile, ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, avviene tramite comunicazione spedita con strumento, anche elettronico, che provi la ricezione dell'avviso, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'incontro. In caso di urgenza potrà essere convocata con tre giorni lavorativi di preavviso.

II. La Giunta di Area può essere altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno due terzi dei suoi membri e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. In ogni caso le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o due terzi dei membri della Giunta, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.

V. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Area o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato.

VI. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

VII. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VIII. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario di Area.

Art. 23 - Presidente di Area

I. Il Presidente di Area ha il compito di:

a) rappresentare l'Area nei rapporti col sistema istituzionale, economico, sociale e culturale del territorio di competenza;

b) convocare tutti gli Organi dell'Area. In caso di necessità, convoca i soci dell'Area stabilendo l'ordine del giorno della riunione;

c) attuare le delibere adottate dal Consiglio e dalla Giunta di Area;

d) attivarsi per la risoluzione di tutte le questioni inerenti lo sviluppo e le tematiche aziendali delle imprese associate, e svolgere opera di promozione e fidelizzazione associativa, in stretto contatto con il Funzionario di Area;

e) segnalare le necessità e le istanze degli associati agli Organi Associativi;

f) attivarsi affinché tutte le delibere e gli orientamenti di carattere politico-sindacale ed economico assunti dagli Organi Associativi siano attuati e portati a conoscenza degli Organi di Area e delle imprese associate.

g) Comunicare alla Giunta di Area e al Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza la cessazione dalla carica dei Dirigenti che ricoprono cariche di Area;

- h) Segnalare alla Giunta Esecutiva per la loro nomina, in caso di mancata elezione, decadenza o dimissioni, i nominativi dei Vice Presidenti Comunali, dei Presidenti Comunali, individuati in collaborazione con il Presidente di Raggruppamento.
- i) Segnalare alla Giunta Esecutiva per la loro nomina, i nominativi dei Presidenti dei Movimenti Giovani Imprenditori o Donne Impresa come previsto dall'art. 24 (*Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e Movimento Donne Impresa di Area*) comma V;
- l) ricoprire fino a nuova elezione le cariche indicate negli artt. 20 (*Presidente di raggruppamento*) e 24 (*Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e Movimento Donne Impresa di Area*);
- m) concorrere alla individuazione, con il Presidente Provinciale di Mestiere, dei nominativi da proporre alla Giunta Esecutiva, indicati nell'art. 30 (*Presidente di Mestiere di Area*) comma V;

II. In caso di assenza o impedimento del Presidente di Area, Egli delega un Componente del Consiglio di Area che potrà svolgere i compiti indicati nell'incarico ricevuto. Nel caso in cui si rendesse vacante la carica di Presidente di Area, questa è ricoperta dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, fino all'elezione del nuovo Presidente.

III. La carica di Presidente di Area è incompatibile con quella di Presidente di Mestiere d'Area, Presidente Provinciale di Mestiere, Presidente di Sistema.

Art. 24 - Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e Movimento Donne Impresa di Area

I. Gli associati che appartengono ai Movimenti, di cui all'art. 13 (*Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa*) eleggono i rispettivi Presidenti di Area, che dovranno avere la sede legale od operativa principale dell'impresa associata nella medesima Area e che saranno componenti di diritto del Consiglio di Area. In caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

II. La carica di Presidente del Movimento Giovani Imprenditori e del Presidente del Movimento Donne Impresa di Area è incompatibile con quella di Presidente Comunale, Vice Presidente Comunale, Presidente di Mestiere di Area e Presidente Provinciale di Mestiere.

III. La carica di Presidente Movimento Donne Impresa di Area è incompatibile con quella di Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area.

IV. Il Presidente del Movimento Giovani Imprenditori e il Presidente del Movimento Donne Impresa possono costituire nell'ambito degli appartenenti allo stesso Movimento, gruppi di lavoro con funzione consultiva su specifiche tematiche e/o sulla programmazione di attività, iniziative ed azioni a carattere sindacale, comprendendo anche eventuali cooptati di cui all'art. 13 (*Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa*) comma IV;

V. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica, questa è ricoperta, fino a nuova elezione, dal Presidente di Area. In caso di mancata elezione a seguito di seconda votazione o assenza di candidature o votazione andata deserta, il Presidente di Area propone una rosa di massimo tre nominativi alla Giunta Esecutiva che delibera la nomina.

Art. 25 - Convocazione Soci dei Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa, norme procedurali

I. Il Presidente del Movimento di Area, previo accordo e autorizzazione del Presidente di Area, può convocare i soci appartenenti ai Movimenti. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, va inviata almeno otto giorni prima della data fissata per l'incontro e dovrà riportare la firma del Presidente del Movimento e quella del Presidente di Area.

II. Le riunioni sono presiedute dal rispettivo Presidente del Movimento di Area o, in caso di impedimento, da un suo delegato.

III. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

IV. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario di riferimento.

Art. 26 - Consiglio di Area

I. Il Consiglio di Area è composto:

- a) dal Presidente di Area;
- b) dai Presidenti Comunali dei Comuni compresi nell'ambito dell'Area;
- c) dai Presidenti di Raggruppamento;
- d) dal Presidente del Movimento Donne Impresa;
- e) dal Presidente del Movimento Giovani Imprenditori.

II. Il Consiglio di Area ha i seguenti compiti:

- a) perseguire il conseguimento dei fini statutari nell'ambito dell'Area, in armonia con le deliberazioni degli Organi Statutari di Confartigianato Imprese Vicenza;
- b) approfondire le problematiche di interesse generale relative alle esigenze dei soci e al territorio di competenza, a supporto delle decisioni della Giunta di Area e svolgere opera di promozione e fidelizzazione associativa;

- c) esaminare e ratificare le iniziative proposte dalla Giunta di Area;
- d) demandare agli Organi direttivi tutte le questioni ed i problemi per i quali non sia possibile una soluzione locale;
- e) cooptare nei Movimenti di cui all'art.13 (*Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa*) i soggetti indicati al comma IV del medesimo articolo;
- f) proporre al Consiglio Direttivo, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 (*Provvedimenti disciplinari*) comma I del presente Statuto.
- g) valutare ed analizzare, in caso di modifiche Statutarie, le variazioni proposte dall'apposita Commissione, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali modificazioni.

Art. 27 - Consiglio di Area – norme procedurali

I. Il Consiglio di Area è convocato dal Presidente dell'Area di norma tre volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, avviene tramite comunicazione spedita con strumento anche elettronico che provi la ricezione dell'avviso, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza potrà essere convocato con tre giorni lavorativi di preavviso.

II. Il Consiglio di Area può essere altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno

III. In ogni caso le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente dell'Area o da un terzo dei membri del Consiglio, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. I componenti hanno diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

V. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Area o, in caso di impedimento, su sua delega, da altro Componente del Consiglio d'Area.

VI. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

VII. Le deliberazioni del Consiglio di Area sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VIII. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Responsabile organizzativo dell'Area.

Mestieri - Sistemi

Art. 28 - Articolazione di Mestiere – I Sistemi

I. Le Organizzazioni di Mestiere, definite Sistemi, sono articolazioni di Confartigianato Imprese Vicenza. Operano nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi dell'Associazione. Confartigianato Imprese Vicenza, tramite i Sistemi e i loro Rappresentanti, tutela gli interessi delle Imprese dei Mestieri rappresentati, promuovendo la crescita della competitività e il loro ruolo economico, adattando la propria rappresentanza alla continua evoluzione del contesto socio economico. Il Regolamento potrà stabilire norme di dettaglio.

II. I Sistemi, suddivisi come indicato nell'allegato "b" del Regolamento di attuazione, operano in sinergia con tutte le altre articolazioni dell'Associazione.

III. Le imprese associate sono inserite, in relazione al Mestiere dichiarato, nei Sistemi di riferimento di Confartigianato Imprese Vicenza, tenuto conto:

a) della suddivisione prevista dalle Federazioni nazionali di categoria di Confartigianato Imprese;

b) dell'attività svolta e delle peculiarità del territorio;

c) delle caratteristiche delle singole attività;

IV. Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera la costituzione di nuovi Mestieri e la soppressione di quelli ritenuti non funzionali, nel rispetto di quanto indicato nel comma precedente, lettera a).

V. I Mestieri, tramite le articolazioni, operano per la promozione e lo sviluppo del Sistema.

VI. Nel caso in cui gli Organi dei Mestieri o singoli componenti degli stessi, assumano obbligazioni contrastanti con le determinazioni e le indicazioni degli Organi Associativi di Confartigianato Imprese Vicenza o compiano fatti illeciti, saranno chiamati a risponderne direttamente. I responsabili potranno essere esclusi dall'Associazione e dovranno tenere indenne Confartigianato Imprese Vicenza ed i suoi legali rappresentanti da azioni legali e responsabilità correlate e conseguenti, provvedendo a risarcire eventuali danni.

Art. 29 - Organi dei Mestieri

Sono Organi dei Mestieri:

a) Presidente di Mestiere di Area;

b) Consulta Provinciale di Mestiere;

- c) Presidente Provinciale di Mestiere;
- d) Consulta di Sistema;
- e) Presidente di Sistema;
- f) Consulta dei Presidenti di Sistema.

Art. 30 - Presidente di Mestiere di Area

I. Gli associati appartenenti allo stesso Mestiere per ogni Area, eleggono il Presidente di Mestiere di Area, con sede legale od operativa principale dell'impresa associata nella medesima Area. Egli sarà componente di diritto della Consulta Provinciale di Mestiere. In caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

II. La carica di Presidente di Mestiere di Area è incompatibile con quella di Presidente Comunale, Vice Presidente Comunale, Presidente di Raggruppamento, Presidente di Area, Presidente Movimento Donne Impresa di Area e Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area.

III. Il Presidente di Mestiere di Area può costituire nell'ambito delle imprese appartenenti al mestiere stesso, gruppi di lavoro con funzione consultiva su specifiche tematiche e/o sulla programmazione di attività, iniziative ed azioni a carattere sindacale uniformate alla politica sindacale di Confartigianato Imprese Vicenza. I Gruppi saranno formati prevalentemente da soci appartenenti alla stessa attività che per loro caratteristiche professionali ed imprenditoriali potranno fornire validi supporti all'attività del Mestiere.

IV. Il Presidente di Mestiere di Area ha il compito di:

- a) convocare i soci del Mestiere;
- b) individuare specifiche tematiche di carattere sindacale, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi Associativi, da proporre alla Consulta di Mestiere;
- c) coordinare, in stretto contatto con il Presidente di Area e del Presidente Provinciale di Mestiere, l'attività associativa di Area \Raggruppamento;
- d) proporre iniziative ed interventi utili alla partecipazione alla vita associativa delle imprese del Mestiere e svolgere opera di promozione e fidelizzazione associativa.

V. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica, da comunicare al Presidente Provinciale di Mestiere e per conoscenza al Presidente di Area, questa è ricoperta, fino a nuova elezione, dal Presidente Provinciale di Mestiere. In caso di mancata elezione a seguito di seconda votazione o assenza di candidature o votazione andata deserta, il Presidente Provinciale di Mestiere, sentito il Presidente di Area, concorda e propone una rosa di massimo tre nominativi alla Giunta Esecutiva che delibera la nomina.

Art. 31 - Presidente di Mestiere di Area - Convocazione soci del Mestiere: norme procedurali

I. Il Presidente di Mestiere di Area, in collaborazione con il Presidente di Area e/o di Raggruppamento, può convocare i soci del Mestiere di appartenenza. La convocazione, firmata dal Presidente di Mestiere di Area e dal Presidente Provinciale di Mestiere, dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, spedita almeno otto giorni prima della data fissata.

II. La riunione potrà altresì essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci del Mestiere e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o da un terzo dei soci del Mestiere, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Mestiere di Area, o in caso di impedimento, da altro socio del Mestiere da lui delegato.

V. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VI. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario incaricato.

Art. 32 - Consulta Provinciale di Mestiere

I. La Consulta Provinciale di Mestiere è costituita dai Presidenti di Mestiere di Area. Elegge al proprio interno il Presidente Provinciale di Mestiere. In caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

II. La Consulta ha il compito di:

- a) valutare, analizzare, studiare e risolvere le problematiche territoriali e dell'attività del Mestiere;
- b) proporre alla Consulta di Sistema, tramite il Presidente Provinciale di Mestiere azioni sindacali, iniziative ed interventi utili alla crescita economica e allo sviluppo delle politiche di mestiere e professionali delle imprese, svolgere opera di promozione e fidelizzazione associativa;
- c) essere lo strumento di collegamento con le politiche categoriali sviluppate a livello regionale e nazionale del "Sistema Confartigianato".

d) proporre al Consiglio Direttivo, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 (*Provvedimenti disciplinari*) comma I dello Statuto.

e) valutare ed analizzare, in caso di modifiche Statutarie, le variazioni proposte dall'apposita Commissione, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali modificazioni

Art. 33 - Consulta Provinciale di Mestiere, norme procedurali

I. La Consulta Provinciale di Mestiere è convocata dal Presidente Provinciale di Mestiere. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, va spedita con strumento, anche elettronico che provi la ricezione dell'avviso ed inviata almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza potrà essere convocata con tre giorni lavorativi di preavviso.

II. La Consulta può essere altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei componenti e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o dalla metà dei membri della Consulta, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. I componenti hanno diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

V. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VI. Le riunioni sono presiedute dal Presidente Provinciale di Mestiere o, in caso di impedimento, da altro componente da lui designato.

VII. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

VIII. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario di riferimento.

Art. 34 - Presidente Provinciale di Mestiere

I. Il Presidente Provinciale di Mestiere rappresenta il Mestiere all'interno del Sistema.

II. Il Presidente Provinciale di Mestiere ha il compito:

a) convocare e presiedere, stabilendone l'ordine del giorno, le riunioni della Consulta di Mestiere;

b) adoperarsi per la risoluzione delle questioni inerenti il Mestiere rappresentato, svolgere opera di promozione e fidelizzazione associativa;

c) segnalare alla Consulta di Sistema, le necessità e le istanze delle imprese facenti capo al Mestiere;

d) attivarsi affinché tutte le delibere e gli orientamenti assunti dalla Consulta di Sistema, siano portati a conoscenza delle imprese associate.

e) ricoprire fino a nuova elezione la carica indicata nell'art. 30 (*Presidente di Mestiere di Area*) e proporre, nei modi e nei casi previsti, i nominativi di cui al comma V del medesimo articolo.

f) convocare i soci del Mestiere e presiedere la riunione nel caso in cui non vi provveda il Presidente di Mestiere d'Area. In collaborazione e interpellato il Presidente d'Area, ne stabilisce l'ordine del giorno.

g) sottoporre alla Giunta Esecutiva, le dimissioni presentate dal Presidente di Mestiere di Area, accompagnandole da specifica relazione

III. Il Presidente Provinciale di Mestiere attua le decisioni della Consulta di Sistema e rappresenta Confartigianato Imprese Vicenza nell'ambito delle relazioni e delle iniziative riferite allo specifico Mestiere.

IV. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica, questa è ricoperta, fino a nuova elezione, dal Presidente di Sistema. In caso di mancata elezione a seguito di seconda votazione o assenza di candidature o votazione andata deserta, il Presidente di Sistema, sentiti i Presidenti del Mestiere d'Area, concorda e propone una rosa di massimo tre nominativi alla Giunta Esecutiva che delibera la nomina.

V. La carica non è compatibile con quella di Vice Presidente Comunale, Presidente Comunale, Presidente di Raggruppamento, Presidente di Area, Presidente Movimento Donne Impresa di Area, Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e delle cariche di Presidente Provinciale dei due Movimenti.

VI. Il Presidente Provinciale di Mestiere uscente limitatamente al successivo mandato e nel limite dei mandati indicati all'art. 63 (*Durata delle cariche*) comma I lettera b), fa parte della Consulta di Mestiere e, se si candida, è rieleggibile, alla carica di Presidente. Qualora non venga rieletto, o non si ricandidi per ricoprire tale carica, decade automaticamente e non farà più parte della Consulta.

Art. 35 - Presidente Provinciale di Mestiere – Convocazione soci del Mestiere: norme procedurali

I. Il Presidente Provinciale di Mestiere, in collaborazione con il Presidente di Mestiere di Area e del Presidente di Area, convoca, per Area, i soci appartenenti al Mestiere rappresentato. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, andrà spedita almeno otto giorni prima della data fissata e riporterà la firma del Presidente Provinciale di Mestiere. In caso di urgenza, la riunione potrà essere convocata con tre giorni lavorativi di preavviso.

II. La riunione potrà altresì essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci del Mestiere e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o da un terzo dei soci del Mestiere, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

V. Le riunioni sono presiedute dal Presidente Provinciale di Mestiere o, in caso di impedimento, da un suo delegato.

VI. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario di riferimento.

Art. 36 - Consulta di Sistema

I. La Consulta di Sistema è formata dai Presidenti Provinciali di Mestiere e dal Presidente di Sistema uscente, se eletto. La Consulta elegge il Presidente di Sistema; in caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

II. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) tutelare gli interessi e promuovere la crescita della competitività e del ruolo economico dei Mestieri che la compongono;

b) favorire la promozione, lo sviluppo, la formazione e l'informazione su azioni a tutela generale e crescita delle imprese facenti parte dei Mestieri rappresentati;

c) contribuire alla formazione e all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

d) individuare, in caso di mancata elezione o dimissioni o decadenza del Presidente Provinciale di Mestiere, il nominativo da proporre tramite il Presidente di Sistema, alla Giunta Esecutiva che provvederà alla sua nomina.

e) proporre al Consiglio Direttivo, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 (*Provvedimenti disciplinari*) comma I dello Statuto.

Art. 37 - Consulta di Sistema, norme procedurali

I. La Consulta di Sistema è convocata dal suo Presidente. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, va spedita con strumento, anche elettronico, che provi la ricezione dell'avviso ed inviata almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza potrà essere convocata con tre giorni lavorativi di preavviso.

II. La Consulta può essere altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o dalla maggioranza dei membri della Consulta, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. I componenti hanno diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

V. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VI. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Sistema o, in caso di impedimento, da altro componente da lui designato.

VII. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

VIII. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario di riferimento.

Art. 38 - Presidente di Sistema

I. Il Presidente di Sistema fa parte del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall'art. 48 (*Consiglio Direttivo*).

II. Il Presidente di Sistema uscente, limitatamente al successivo mandato e nel limite dei mandati indicati all'art. 63 (*Durata delle cariche*) comma I lettera b), fa parte della Consulta di Sistema ed è rieleggibile alla carica di Presidente. Qualora non venga rieletto, o non si ricandidi per ricoprire tale carica, decade automaticamente e non farà più parte della Consulta.

III. Il Presidente di Sistema ha i seguenti compiti:

a) rappresentare il Sistema nei rapporti con il mondo istituzionale, economico, sociale e culturale;

b) convocare e presiedere, stabilendone l'ordine del giorno, le riunioni della Consulta di Sistema e quelle dei Soci appartenenti ai mestieri che formano il Sistema, nel caso in cui non vi provveda il Presidente di Mestiere d'Area o il Presidente Provinciale di Mestiere, per le quali verrà redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario di riferimento. In caso di impedimento, la riunione potrà essere presieduta da altro componente da lui designato;

c) attuare all'interno del Sistema le delibere adottate dagli Organi Statutari;

d) adoperarsi, in collaborazione con i Presidenti Provinciali di Mestiere facenti parte del Sistema alla risoluzione delle tematiche inerenti l'attività; svolgere opera di promozione e fidelizzazione associativa in stretto contatto con il Funzionario di riferimento;

e) attivarsi affinché i Presidenti Provinciali di Mestiere, attuino le decisioni deliberate dalla Consulta di Sistema e che gli orientamenti assunti dagli Organi siano realizzati e portati a conoscenza delle imprese associate.

f) ricoprire fino a nuova elezione la carica indicata nell'art. 34 (*Presidente Provinciale di Mestiere*) e individuare nei modi previsti dal comma IV del medesimo articolo, i nominativi da segnalare alla Giunta Esecutiva;

IV. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica, questa è ricoperta, fino a nuova elezione, dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza. In caso di mancata elezione a seguito di seconda votazione o assenza di candidature o votazione andata deserta, la Giunta Esecutiva delibera la nomina.

V. La carica è incompatibile con quella di Vice Presidente Comunale, Presidente Comunale, Presidente di Raggruppamento, Presidente di Area, Presidente Movimento Donne Impresa di Area, Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e le cariche Provinciali dei due Movimenti.

Art. 39 – Consulta dei Presidenti di Sistema

I. E' istituita la Consulta dei Presidenti di Sistema con il compito di favorire l'integrazione delle attività dei Mestieri e dei Sistemi con gli altri ambiti di Confartigianato Imprese Vicenza e di formulare alla Giunta Esecutiva proposte e progetti nell'ambito delle proprie competenze, su argomenti di particolare rilevanza comune.

II. E' presieduta dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza o da un suo delegato e si riunisce almeno una volta all'anno.

Movimenti Giovani Imprenditori – Donne Impresa

Art. 40 - Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori e Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa - Consulte dei Movimenti

I. I Presidenti dei Movimenti di Area formano le corrispondenti Consulte ed eleggono al loro interno il Presidente Provinciale del Movimento, componente di diritto del Consiglio Direttivo di cui all'art. 48 (*Consiglio Direttivo*). In caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

II. La Consulta di ogni Movimento può proporre al Consiglio Direttivo, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 (*Provvedimenti Disciplinari*) comma I dello Statuto.

III. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica, questa è ricoperta, fino a nuova elezione, dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza. In caso di mancata elezione a seguito di seconda votazione o assenza di candidature o votazione andata deserta, la Giunta Esecutiva provvede alla nomina.

IV. La Consulta del Movimento, in caso di modifiche Statutarie valuta e analizza le variazioni proposte dall'apposita Commissione, segnalando eventuali modificazioni al Consiglio Direttivo.

V. Le cariche Provinciali dei due Movimenti sono incompatibili con quelle di Vice Presidente Comunale, Presidente Comunale, Presidente di Raggruppamento, Presidente di Area, Presidenti di Mestiere d'Area, Presidente Provinciale di Mestiere, Presidente di Sistema.

Art. 41 - Consulta Movimento Provinciale Giovani Imprenditori e Donne Impresa, norme procedurali

I. Il Presidente Provinciale del Movimento, convoca la Consulta del proprio Movimento. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, va spedita con strumento, anche elettronico, che provi la ricezione dell'avviso ed inviata almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza potrà essere convocata con tre giorni lavorativi di preavviso.

II. La riunione potrà altresì essere convocata quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei Componenti la Consulta e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno

III. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o dalla maggioranza dei Componenti, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. I Componenti hanno diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

V. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VI. Le riunioni sono presiedute dal Presidente Provinciale del Movimento o, in caso di impedimento, da un suo delegato.

VII. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

VIII. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Funzionario di riferimento.

Titolo IV
Organizzazione di Confartigianato Imprese Vicenza
Organi Associativi

Art. 42- Organi associativi di Confartigianato Imprese Vicenza

Gli Organi di Confartigianato Imprese Vicenza sono:

- a) Assemblea Generale;
- b) Assemblea dei Delegati
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Giunta Esecutiva;
- e) Presidente;
- f) Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) Collegio dei Probiviri.

Art. 43 - Assemblea Generale

I. L'Assemblea Generale è costituita dai soci di cui all'art. 5 (*Soci*) commi I e II.

II. Le imprese di cui all'art. 5 (*Soci*) comma I lettera a), b), c), d) sono rappresentate dai titolari in caso di impresa individuale o da uno dei soci amministratori, in caso di società di persone o dai legali rappresentanti in caso di società di capitali.

III. Hanno diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea Generale, il titolare o uno dei soci con poteri di rappresentanza, delle imprese associate indicate al comma II del presente articolo con i requisiti previsti dall'art. 62 (*Cariche Associative*) comma II. Il diritto di voto spetta anche ai soci di cui all'art. 5 (*Soci*) comma II dello Statuto. L'associato con diritto di voto, può dare delega ad altro iscritto.

IV. L'Assemblea Generale viene convocata e presieduta dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, di norma in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo stesso Presidente, sentito il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Delegati, lo ritenga necessario.

V. Essa è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci che hanno diritto a partecipare. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso rispetto a quello della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

VI. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto diretto o per delega. Ciascuno dei soci presenti può rappresentare, per delega, soltanto un altro associato.

VII. L'Assemblea Generale in caso di scioglimento di Confartigianato Imprese Vicenza, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

VIII. L'Assemblea Generale può altresì essere convocata dal Presidente su temi di carattere nazionale, regionale, locale, politico, sindacale, associativo. In tal caso l'Assemblea è validamente costituita anche in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 44 - Assemblea Generale, compiti

I. L'Assemblea Generale tratta tematiche di particolare rilevanza che interessano i settori delle imprese e i soggetti indicati nell'art. 5 (*Soci*) e per l'economia del territorio. Stabilisce le linee strategiche di Confartigianato Imprese Vicenza.

II. In particolare, compete all'Assemblea:

- a) deliberare le linee strategiche a medio-lungo termine di carattere politico-economico-sindacale di Confartigianato Imprese Vicenza;
- b) deliberare sullo scioglimento di Confartigianato Imprese Vicenza.

Art. 45 - Assemblea Generale, norme procedurali

I. L'Assemblea Generale è convocata, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, dal Presidente e dallo stesso presieduta. Egli provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea. In sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente o in mancanza dal Componente più anziano della Giunta Esecutiva, che provvederà alla nomina del Segretario dell'Assemblea. Le modalità di convocazione sono stabilite dalla Giunta Esecutiva.

II. L'Assemblea sarà convocata altresì quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei soci.

III. La convocazione dell'Assemblea Generale dovrà essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della riunione, mediante avviso, con almeno una delle seguenti modalità:

a) pubblicato sul periodico di Confartigianato Imprese Vicenza, sul quotidiano locale più diffuso o con altro mezzo di comunicazione;

b) esposto all'interno degli uffici di Confartigianato Imprese Vicenza;

c) inviato mediante strumento elettronico che compri la ricezione.

IV. Il titolare di impresa individuale può delegare altro associato di Confartigianato Imprese Vicenza. Il socio dell'impresa, con poteri di rappresentanza, può delegare altro socio della medesima impresa o altro associato di Confartigianato Imprese Vicenza.

V. La delega va presentata, per la verifica e l'acquisizione, in forma scritta al momento della partecipazione all'Assemblea. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

VI. Garantendo la libera espressione di ogni opinione e nel rispetto della necessità di un equilibrato svolgimento delle riunioni, di norma gli interventi in Assemblea sono contenuti in cinque minuti, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

VII. Le Mozioni devono essere presentate per iscritto alla Presidenza dell'Assemblea prima della conclusione del punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

VIII. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese e sono immediatamente esecutive. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

Art. 46 – Assemblea dei Delegati

I. L'Assemblea dei Delegati è formata dai Componenti dei seguenti Organi Statutari:

a) Consigli d'Area;

b) Consulte Provinciali dei Mestieri;

c) Consulta di Sistema;

d) Consulta Provinciale Donne Impresa;

e) Consulta Provinciale Giovani Imprenditori;

f) Consiglio Direttivo.

II. L'Assemblea dei Delegati ha il compito di deliberare sulle modifiche dello Statuto e del Codice Etico.

III. In caso di convocazione dell'Assemblea per la modifica dello Statuto associativo, il testo da sottoporre all'attenzione degli stessi, deve essere inviato preventivamente ai Delegati indicati al comma I. Gli eventuali emendamenti alle modifiche dello Statuto Associativo, devono pervenire alla Presidenza di Confartigianato Imprese Vicenza tassativamente entro le ore 12,00 dell'ottavo giorno antecedente quello di svolgimento dell'Assemblea, pena l'irricevibilità.

IV. L'Assemblea dei Delegati è convocata e presieduta dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza che ne stabilisce l'ordine del giorno la data e l'ora di convocazione, oppure quando due terzi dei suoi componenti ne faccia domanda scritta e motivata al Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza.

V. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei Delegati che hanno diritto a partecipare. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso rispetto a quello della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Componenti.

VI. L'Assemblea dei Delegati delibera con il voto dei due terzi dei presenti aventi diritto a voto.

Art. 47 – Assemblea Delegati – Norme procedurali

I. L'Assemblea dei Delegati è convocata, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza e dallo stesso presieduta. Egli provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento è presieduta, su sua delega, dal Vice Presidente o in mancanza dal Componente della Giunta Esecutiva più anziano, che provvede, alla nomina del Segretario dell'Assemblea. Le modalità di convocazione sono stabilite dalla Giunta Esecutiva.

II. L'Assemblea sarà convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza almeno due terzi dei Delegati.

III. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, avviene tramite comunicazione spedita, con strumento anche elettronico che provi la ricezione dell'avviso, spedito almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza potrà essere convocata con tre giorni di preavviso.

IV. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o da un terzo dei membri dell'Assemblea, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

V. Per garantire la libera espressione di ogni opinione e nel rispetto della necessità di un equilibrato svolgimento delle riunioni, di norma gli interventi sono contenuti in cinque minuti, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

VI. Le Mozioni devono essere presentate per iscritto alla Presidenza dell'Assemblea prima della conclusione del punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

VII. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sono assunte con il voto di due terzi dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

Art. 48 - Consiglio Direttivo

I. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo di Confartigianato Imprese Vicenza, è formato fino ad un massimo di trentacinque membri. I suoi Componenti sono:

- a) I Rappresentanti del Territorio, ovvero i Presidenti di Raggruppamento;
- b) I Rappresentanti dei Mestieri, ovvero i Presidenti di Sistema;
- c) Il Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa;
- d) Il Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori.

II. Il Presidente uscente per fine mandato e limitatamente al successivo, nel limite dei mandati previsti dall'art. 63 (*Durata delle cariche*) comma I lettera a), è componente del Consiglio Direttivo e potrà candidarsi esclusivamente alla carica di Presidente. Qualora non venga rieletto, o non si ricandidi a ricoprire tale carica, decade automaticamente e non fa parte del Consiglio Direttivo.

III. Il Presidente potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e a titolo consultivo, il Presidente di APAP e i Rappresentanti di Confartigianato Imprese Vicenza, in Società, Enti e istituzioni esterne di particolare rilievo politico ed associativo nonché i Funzionari di Confartigianato Imprese Vicenza. In casi di particolare interesse per la vita associativa il Presidente potrà invitare, sempre a titolo consultivo, i Presidenti o i relativi Rappresentanti, di Istituzioni, Enti e Organizzazioni Politiche Economiche e Sociali ed esperti, anche se non appartenenti all'Associazione.

IV. Il Direttore/Segretario Generale partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 49 - Consiglio Direttivo, funzioni

I. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere, tra i propri componenti, con distinte votazioni, il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, il Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza e altri cinque componenti della Giunta Esecutiva. In caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.
- b) nominare il Direttore/Segretario Generale su proposta del Presidente;
- c) esaminare i problemi di natura sindacale, economica, tecnica ed organizzativa, nell'interesse unitario di Confartigianato Imprese Vicenza e di tutte le strutture partecipate;
- d) curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le delibere dell'Assemblea Generale;
- e) approvare il preventivo economico finanziario e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- f) determinare i contributi che gli associati sono tenuti a versare a Confartigianato Imprese Vicenza;
- g) deliberare l'acquisto e la vendita di immobili;
- h) proporre all'Assemblea dei Delegati le modifiche allo Statuto e al Codice Etico;
- i) approvare il Regolamento, curarne l'applicazione, apportare le modifiche e deliberare in ordine allo stesso. Gli eventuali emendamenti alle modifiche del Regolamento attuativo dello Statuto Associativo, devono pervenire alla Presidenza di Confartigianato Imprese Vicenza tassativamente entro le ore 12,00 dell'ottavo giorno antecedente quello di svolgimento del Consiglio Direttivo, pena l'irricevibilità;
- l) deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, la costituzione di nuovi Mestieri e dei Sistemi e la soppressione di quelli ritenuti non funzionali, nonché la costituzione e la soppressione dei Gruppi/Movimenti previsti all'art. 12 (*Gruppi/Movimenti*);
- m) individuare, su proposta della Giunta Esecutiva, l'ambito territoriale delle Aree, la definizione dei Raggruppamenti ed in generale la suddivisione del Territorio;
- n) Aderire o revocare l'adesione di Confartigianato Imprese Vicenza ad Organizzazioni ed Enti a carattere locale, provinciale, regionale internazionali dell'artigianato o che comportino una maggiore tutela dei Soci come indicato nell'art. 2 (*Scopi*) comma IV del presente Statuto;
- o) nominare i Presidenti onorari ed i Soci onorari;
- p) nominare, su segnalazione della Giunta Esecutiva, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio dei Proibiviri, stabilendone il compenso proposto dalla Giunta Esecutiva.
- q) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'Artigianato, del Commercio e della Piccola e Media impresa e la tutela dei Mestieri;

r) assumere i provvedimenti disciplinari, come indicato all'art. 10 (*Provvedimenti Disciplinari*), nei confronti di quegli associati che abbiano violato i doveri fissati dal presente Statuto e dal Codice Etico o che abbiano commesso atti pregiudizievoli o contrari al buon nome della categoria e/o di Confartigianato Imprese Vicenza;

s) avviare, almeno tre mesi prima dalla conclusione del mandato, le procedure e stabilire le modalità per il rinnovo delle cariche associative.

II. Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare su problemi particolari di un'Area Territoriale, di un Mestiere o di un Gruppo, potrà sentire il parere non vincolante del rispettivo Presidente o Rappresentante.

Art. 50 - Consiglio Direttivo, norme procedurali

I. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza di norma quattro volte all'anno, ed in via straordinaria ogni qual volta Egli lo ritenga opportuno. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, avviene tramite comunicazione spedita, con strumento anche elettronico che provi la ricezione dell'avviso, spedito almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza potrà essere convocato con tre giorni di preavviso.

II. Il Consiglio Direttivo può essere altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o da un terzo dei Componenti del Consiglio, dovranno essere comunicate con un preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi dalla data prevista per la riunione.

IV. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. I componenti hanno diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

V. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o dal Membro più anziano della Giunta Esecutiva.

VI. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

VII. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese e sono immediatamente esecutive. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VIII. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario, nominato dal Presidente anche al di fuori dei Componenti indicati nell'art. 48 (*Consiglio Direttivo*) comma I.

Art. 51 - Giunta Esecutiva

I. La Giunta Esecutiva è costituita da sette Componenti con diritto di voto e dal Direttore/Segretario Generale a titolo consultivo.

II. La Giunta è l'Organo centrale esecutivo di Confartigianato Imprese Vicenza: ad essa è conferita la sua gestione e la totalità dei poteri per deliberare su qualsiasi argomento e problema di carattere generale e particolare concernenti l'Associazione.

Art. 52 - Giunta Esecutiva, funzioni

La Giunta Esecutiva, nella gestione complessiva di Confartigianato Imprese Vicenza, assume le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione, eccetto quanto indicato all'art. 49 (*Consiglio Direttivo, funzioni*) comma I lettera g) e provvede, in particolare, all'assolvimento dei seguenti compiti:

a) definire, su proposta del Presidente, i settori di intervento fondamentali per il buon funzionamento dell'attività. Il Presidente può delegare un Componente della Giunta Esecutiva a sovrintendere ai principali ambiti operativi di Confartigianato Imprese Vicenza;

b) coadiuvare i Rappresentanti di Raggruppamento, di Area, dei Mestieri, dei Sistemi e le Strutture collegate nei loro compiti, per dare un indirizzo organico ed unitario all'azione dell'Organizzazione; a tal fine la Giunta può sospendere l'esecuzione di delibere di altri Organi che siano in contrasto con gli interessi generali di Confartigianato Imprese Vicenza;

c) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo nonché, qualora previsto, sostituire, quest'ultimo in caso di urgenza;

d) sovrintendere al buon funzionamento degli uffici e delle strutture collegate, delegando la gestione del personale al Direttore/Segretario Generale, in relazione alle necessità funzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in vigore;

e) nominare i rappresentanti di Confartigianato Imprese Vicenza presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni, Società ed Organizzazioni in genere e deliberare la partecipazione di Confartigianato Imprese Vicenza, in società, Enti, Istituzioni e Organizzazioni;

f) promuovere l'apertura di Uffici, di Sedi o recapiti e di quant'altro sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze organizzative per il buon funzionamento di Confartigianato Imprese Vicenza e delle Strutture collegate;

g) predisporre il Preventivo economico finanziario e il Rendiconto economico finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

- h) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione e la soppressione di nuovi Mestieri, di Sistemi e dei Gruppi/Movimenti previsti all'art. 12 (*Gruppi/Movimenti*);
- i) proporre al Consiglio Direttivo l'individuazione territoriale delle Aree e dei Raggruppamenti ed in via generale la suddivisione del Territorio;
- l) determinare, nel rispetto delle norme vigenti, le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale;
- m) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi e il compenso dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri;
- n) proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei Soci e dei Presidenti onorari;
- o) accettare o respingere le dimissioni presentate da Dirigenti;
- p) ricevere la segnalazione, per l'individuazione e la successiva nomina dei nominativi previsti dagli articoli: 16 (*Presidente Comunale e Vice Presidente Comunale*) comma III; 20 (*Presidente di Raggruppamento*) comma VI; 24 (*Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area e Movimento Donne Impresa di Area*) comma V; 30 (*Presidente di Mestiere di Area*) comma V; 34 (*Presidente Provinciale di Mestiere*) comma IV; 38 (*Presidente di Sistema*) comma IV;
- q) individuare e nominare i Presidenti indicati nell'art. 40 (*Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori e Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa*) comma III;
- r) deliberare in caso di mancata elezione, dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di componenti degli Organi Associativi la data di avvio delle procedure delle elezioni per la loro sostituzione;
- s) verificare l'esistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 64 (*Incompatibilità*) dei Componenti degli Organi Associativi, deliberare la decadenza dalla carica e avviare le procedure per la sostituzione;
- t) derogare e deliberare sulle cause di incompatibilità di cui all'art. 64 (*Incompatibilità*) comma II. Richiedere alla Giunta Esecutiva Nazionale di Confartigianato Imprese eventuali deroghe alle cause di incompatibilità di cui all'art. 64 (*Incompatibilità*) comma I;
- u) proporre al Consiglio Direttivo, tramite il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 (*Provvedimenti disciplinari*) comma I dello Statuto;
- v) deliberare la cessazione dalla carica dei Componenti degli Organi associativi per dimissioni o decadenza come indicato nell'art. 65 (*Cessazione dalla carica*);
- z) richiedere la regolarizzazione delle quote associative e nel caso di mancata risposta o rifiuto provvedere a deliberare la cancellazione del socio per morosità.

Art. 53- Giunta Esecutiva, norme procedurali

I. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza di norma con cadenza settimanale e, in via straordinaria, ogni qual volta Egli lo ritenga opportuno. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, avviene tramite comunicazione spedita almeno tre giorni prima della data fissata con strumento, anche elettronico, che ne provi la ricezione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un giorno di preavviso.

II. La Giunta Esecutiva può essere altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un terzo dei suoi Componenti e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

III. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, che potranno essere formulate dal Presidente o da un terzo dei Componenti della Giunta, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno un giorno dalla data prevista per la riunione.

IV. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.

V. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza o, in caso di impedimento, sempre su delega, dal Vice Presidente.

VI. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei Componenti.

VII. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese e sono immediatamente esecutive. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

VIII. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario nominato dal Presidente.

Art. 54 - Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza

I. Il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, ha la rappresentanza politica ed istituzionale di Confartigianato Imprese Vicenza, ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi e in giudizio, ha la firma su tutti gli atti ufficiali dell'Associazione e sovrintende al suo funzionamento. Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitare nel rispetto del preventivo economico finanziario predisposto dalla Giunta Esecutiva ed approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di estrema urgenza, tale da non consentire la convocazione della Giunta o del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di tali Organi, sottoponendo agli stessi, in funzione delle rispettive competenze, la ratifica delle deliberazioni assunte.

II. Il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, una volta eletto, decade dalle cariche associative precedentemente ricoperte all'interno dell'Associazione. Per la sostituzione si procederà ad elezioni da tenersi entro sessanta giorni.

III. Il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'applicazione dei contenuti del presente Statuto e sulla sua interpretazione avvalendosi di esperti del settore;
- b) convocare l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- c) convocare ogni altro Organo associativo qualora i Rappresentanti preposti non vi provvedano, stabilendone l'ordine del giorno;
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica dei rispettivi Organi nella prima riunione immediatamente successiva;
- e) convocare in riunione i Presidenti di Area e/o i Presidenti di Sistema, qualora si ravvisi l'opportunità di esaminare problemi di carattere organizzativo, sindacale, tecnico od economico, relativi alle Aree o ai Mestieri;
- f) intervenire di diritto a tutte le riunioni svolte nell'ambito dell'Organizzazione o far intervenire una persona da lui delegata, scelta tra i componenti della Giunta Esecutiva;
- g) comunicare alla Giunta Esecutiva le cessazioni dalla carica dei Rappresentanti dei Gruppi/Movimenti, di Area, di Mestiere e di Sistema;
- h) ricoprire, fino alla loro nomina, i Presidenti di cui all'art. 23 (*Presidenti di Area*) comma II; art. 38 (*Presidente di Sistema*) comma IV; e art. 40 (*Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori e Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa*) comma III;
- i) presiedere la Consulta di cui all'art. 39 (*Consulta Presidenti di Sistema*);
- l) aggiornare, nel primo incontro utile, il Consiglio Direttivo sulle nomine di Rappresentanti di Confartigianato Vicenza presso Enti, Commissioni, Amministrazioni e Società;
- m) proporre al Consiglio Direttivo il nominativo del Direttore/Segretario Generale, sentita la Giunta Esecutiva.

IV. Il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza può delegare, a Componenti la Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo, alcune delle mansioni a Lui attribuite dallo Statuto.

V. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza. Qualora, si rendesse vacante la carica di Presidente, le sue mansioni verranno assolte provvisoriamente e fino alla elezione del nuovo Presidente, dal Vice Presidente.

Art. 55 - Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza

I. Il Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza è eletto dal Consiglio Direttivo.

II. In caso di assenza o impedimento del Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, su sua delega può presiedere:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) Assemblea dei Delegati;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) la Giunta Esecutiva.

III. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la carica di Presidente, ne assolve provvisoriamente e fino alla nuova elezione le sue mansioni, solo per gli atti di ordinaria amministrazione. Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, per dimissioni, perdita dei requisiti o decesso, deve convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 56 - Collegio dei Revisori dei Conti

I. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina, tra i componenti effettivi, il Presidente. In caso di parità di voti la carica viene attribuita al candidato più giovane.

II. Viene eletto dal Consiglio Direttivo e tutti i componenti dovranno essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

III. Il mandato è quadriennale e decade alla conclusione della procedura di rinnovo delle cariche associative, con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che deve nominare il Collegio dei Revisori dei Conti entro 180 giorni dal suo insediamento. I Componenti del Collegio possono essere nominati per un massimo di tre mandati.

IV. Il Collegio vigila periodicamente sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce con specifica relazione al Consiglio Direttivo, in coincidenza con l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo.

V. Partecipa, ove richiesto senza diritto di voto, alla riunione dell'Assemblea Generale e a quelle del Consiglio Direttivo.

Art. 57 - Collegio dei Revisori dei Conti, norme procedurali

I. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, avviene tramite comunicazione spedita con strumento, anche elettronico, che comprovi la ricezione dell'avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza potrà essere convocato con tre giorni lavorativi di preavviso.

II. E' facoltà del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convocare formalmente le riunioni.

III. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta.

III. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

IV. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale, da riportare nel Libro delle Adunanze dell'Organo di Controllo.

Art. 58 - Collegio dei Proviviri

I. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre Componenti effettivi, un Magistrato con funzione di Presidente, un Notaio e un Avvocato, e da due supplenti con i medesimi requisiti dei Componenti effettivi, eletti dal Consiglio Direttivo, tutti esterni al Sistema Confartigianato Imprese Vicenza di sicura terzietà che non abbiano rapporti societari o di parentela con i Componenti del Consiglio Direttivo e non abbiano avuto rapporti professionali con Confartigianato Imprese Vicenza e società e/o enti ad essa collegate. I Componenti effettivi e supplenti, saranno scelti tra i Notai e gli Avvocati ancora in esercizio, nonché tra i Magistrati in quiescenza.

II. I nominativi dei componenti il Collegio saranno proposti dalla Giunta Esecutiva, come indicato nell'art. 52 (*Giunta Esecutiva*) lettera m, al Consiglio Direttivo per la loro nomina.

III. Durante la fase delle elezioni per la gestione delle stesse nonché per coordinare e garantire il rispetto delle regole statutarie e regolamentari risolvere eventuali dubbi interpretativi e decidere sui ricorsi relativi alle procedure elettive, il Collegio dei Proviviri assume anche le funzioni di Ufficio Elettorale.

IV. In caso di utilizzo di procedura elettronica per le votazioni, l'Ufficio Elettorale provvede a validare i risultati delle elezioni previste dal Regolamento.

V. Il mandato è quadriennale e decade alla conclusione della procedura di rinnovo delle cariche associative, con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che deve nominare il Collegio dei Proviviri entro 180 giorni dal suo insediamento. Fino alla nomina il precedente Collegio dei Proviviri rimane in carica con pieni poteri. I Componenti del Collegio possono essere nominati per un massimo di tre mandati. Non hanno diritto a compenso se non nel caso in cui si riuniscano. Il compenso, come indicato nell'art. 49 (*Consiglio Direttivo, funzioni*) comma I lettera p), è stabilito, su segnalazione della Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.

VI. Gli associati, qualora gli Organi Statutari non abbiano risolto bonariamente l'insorgere di una controversia, sono obbligati a rivolgersi al Collegio dei Proviviri per l'esperimento di un tentativo di conciliazione di tutte le controversie che, comunque, riguardano l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e contenute nelle deliberazioni assunte dagli Organi Competenti, nonché ogni altra controversia di qualsiasi natura, anche economica, che possa sorgere tra l'Associazione e gli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o in ogni caso dalla conoscenza dell'atto o del fatto che determina la controversia.

VII. Una volta investito della controversia, il Collegio dei Proviviri può procedere alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni, procede ad un tentativo di conciliazione. Nello svolgimento della sua attività assegna alle parti termini per la produzione di documentazione o il deposito di memorie. Dell'esito positivo del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene sottoscritto dalle parti. La decisione del Collegio è emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente. Tale termine può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni.

VIII. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, viene comunque redatto un verbale che dà conto dell'attività conciliativa svolta e delle posizioni assunte dalle parti all'esito della procedura. Il predetto verbale viene inviato alle parti, le quali sono tenute a devolvere la decisione della controversia alla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Vicenza, in conformità del Regolamento vigente, consultabile presso il sito della Camera di Commercio.

IX. Nel caso in cui un socio ricorra al Collegio dei Proviviri per una seconda volta rispetto al medesimo quesito o tema sul quale il Collegio stesso si è già pronunciato a seguito di ricorso presentato dal medesimo socio, le spese del Collegio andranno addebitate interamente o in parte al ricorrente tramite apposita pronuncia da parte del Collegio.

X. Gli Organi Associativi o il singolo associato possono chiedere al Collegio dei Proviviri di risolvere incertezze nonché comporre controversie insorte nell'interpretazione dello Statuto del Regolamento e delle delibere degli Organi. In tal caso la decisione del Collegio verrà emanata entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 59 - Collegio dei Probiviri, norme procedurali

I. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente del Collegio. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, avviene tramite comunicazione spedita con strumento, anche elettronico, che provi la ricezione dell'avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza potrà essere convocata con tre giorni lavorativi di preavviso. Per ogni incontro il Collegio nomina il Segretario con il compito di redigere il verbale della riunione.

II. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.

III. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

IV. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti, espresso in forma palese. Salvo parere unanime dei presenti, quando trattasi di persone, sarà obbligatoria la votazione segreta

V. Dello svolgimento della riunione è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario nominato dal Collegio.

VI. La sede del Collegio dei Probiviri è presso la Sede Provinciale di Confartigianato Imprese Vicenza.

Art. 60 - Direttore/Segretario Generale

I. Il Direttore/Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo ed è alle dirette dipendenze del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale, all'Assemblea dei Delegati, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

II. Il Direttore/Segretario Generale:

a) è responsabile del funzionamento degli uffici, sovrintende all'intera struttura di Confartigianato Imprese Vicenza e all'andamento dei servizi;

b) propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;

e) provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'Organizzazione della rappresentanza del Sistema Confartigianato;

f) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e cura la predisposizione del preventivo economico finanziario e del rendiconto economico finanziario consuntivo da sottoporre alla Giunta Esecutiva;

g) opera verso l'esterno e nei riguardi della struttura stessa, con lo scopo fondamentale di dare la più efficace ed efficiente applicazione ai deliberati degli Organi competenti;

h) svolge un'azione di proposta, promozione e sintesi delle esigenze ed indicazioni provenienti dai vari settori previsti dall'organigramma associativo e riveste un ruolo operativo diretto, sui temi giudicati di rilevanza strategica dalla Giunta Esecutiva;

i) relaziona e si coordina periodicamente con il Presidente e i Componenti della Giunta Esecutiva sullo sviluppo dell'attività relativamente agli indirizzi strategici e sull'esecuzione delle delibere.

III. Il Direttore/Segretario Generale è il responsabile di tutto il personale, di cui dirige e ne controlla l'operato.

IV. Come previsto dallo Statuto confederale, il Direttore/Segretario Generale deve possedere i requisiti indicati dal Regolamento della Confartigianato-Imprese ed essere iscritto nel relativo elenco.

Titolo V**Disposizioni generali sulle cariche associative e incompatibilità****Art. 61 – Le persone nel Sistema della Confartigianato Imprese Vicenza**

I. L'azione di rappresentanza e servizio del Sistema associativo di Confartigianato Imprese Vicenza, nel suo complesso e nelle sue singole componenti, si fonda sulla partecipazione, sull'impegno e sulla responsabilità delle persone nei diversi e specifici ruoli di rappresentanza politica, di gestione e di servizio, per i quali con lealtà, etica e trasparenza sono perseguiti costantemente l'integrazione, il coordinamento e la complementarietà di azione.

II. In particolare, vengono espressi come valori tipici del Sistema Confartigianato Imprese Vicenza la distinzione, la complementarietà e l'integrazione delle figure dei Dirigenti associativi e della Struttura.

III. A ogni livello, tutti i soggetti chiamati a rappresentare il Sistema di Confartigianato Imprese Vicenza in Organismi esterni devono agire in conformità alle indicazioni, orientamenti e direttive degli Organi Associativi ai livelli competenti.

Art. 62 - Cariche Associative

I. Le cariche Associative sono personali e possono essere ricoperte esclusivamente dal titolare che svolge prevalentemente la sua attività imprenditoriale nell'impresa individuale o, se si tratta di altro soggetto giuridico, dal Legale Rappresentante di imprese non in stato di insolvenza, dichiarate fallite, in stato di crisi che hanno richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti. Costui, in alternativa, può designare uno degli Amministratori della società che sia anche socio. Gli stessi soggetti esercitano l'elettorato attivo.

II. Per poter ricoprire cariche associative i candidati devono:

- a) essere Titolari, Legali Rappresentanti o Soci Amministratori facenti parte di imprese iscritte a Confartigianato Imprese Vicenza da almeno due anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque. La persona fisica deve aver ricoperto la carica di Legale Rappresentante o Socio Amministratore nell'impresa almeno per lo stesso periodo;
- b) aver ricoperto per almeno un mandato, incarichi dirigenziali in Confartigianato Imprese Vicenza, ad eccezione delle cariche di Vice Presidente Comunale, Presidente Comunale, Presidente Movimento Donne Impresa di Area, Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area, Presidente di Mestiere di Area;
- c) dimostrare di aver partecipato nel precedente mandato, in maniera continuativa, all'attività dell'Organo di appartenenza.

III. Per poter ricoprire le cariche di Presidente di Raggruppamento, Presidente di Area, Presidente Provinciale di Mestiere, Presidente di Sistema, Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa, Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori, Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza e Vice Presidente, di Confartigianato Imprese Vicenza, bisogna aver svolto un intero mandato dirigenziale.

IV. I candidati, una volta eletti e per tutta la durata del loro mandato, devono essere in regola con il pagamento integrale delle quote associative di Confartigianato Imprese Vicenza e dei servizi erogati dalle Società e/o Enti Controllati e Collegati.

V. Nell'interesse delle imprese e del Sistema associativo, i soci che vengono eletti a incarichi dirigenziali e di rappresentanza, ad ogni livello, si impegnano ad acquisire ed accrescere le proprie competenze con la formazione continua predisposta da Confartigianato Imprese Vicenza.

VI. Non sono candidabili e quindi nemmeno eleggibili, e se eletti decadono, i soci che avviano un procedimento giudiziale contro Confartigianato Imprese Vicenza, Strutture o Enti dalla stessa controllati o collegati in quanto si troverebbero in evidente conflitto di interesse con l'Associazione (esempio per la nullità o l'annullamento di delibere). Per avvio del procedimento giudiziale si intende la data in cui viene chiesta la notifica dell'atto giudiziario.

Art. 63 - Durata delle cariche

I. Gli eletti alle cariche di Confartigianato Imprese Vicenza hanno mandati della durata massima di quattro anni e sono rieleggibili:

- a) il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza e il Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, possono svolgere massimo due mandati. Per il Presidente e il Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza tale limite può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore terzo mandato consecutivo con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
- b) il Presidente di Area, il Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa, il Presidente Provinciale di Mestiere, il Presidente di Sistema, possono svolgere massimo tre mandati. Per il Presidente di Area e per il Presidente di Sistema il computo dei mandati inizia a decorrere dal 2020.
- c) il Presidente di Raggruppamento, il Presidente Movimento Donne Impresa di Area, il Presidente e Vice Presidente Comunale, il Presidente di Mestiere di Area, possono essere eletti per un massimo di tre mandati. Per il Presidente Movimento Donne Impresa di Area, il Presidente Comunale e Vice Presidente Comunale, il Presidente di Mestiere di Area, il computo dei mandati inizia a decorrere dal 2020.
- d) il Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area può svolgere massimo due mandati. Il computo dei mandati inizia a decorrere dal 2020.
- e) il Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori può svolgere massimo due mandati.

II. Nel caso di sostituzione di componenti di Organi nel corso del loro mandato, il mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero.

III. Per mandato si intende lo svolgimento della carica per un periodo superiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero.

IV. Per la determinazione del numero dei mandati, vanno considerati quelli già svolti anche se non consecutivamente.

V. Il mandato decorre dalla data dell'insediamento del Consiglio Direttivo, nel quale si provvede all'elezione del Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, del Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza e dei cinque componenti della Giunta Esecutiva.

VI. In caso di situazione di straordinarietà, la procedura del rinnovo cariche può essere sospesa fino ad un massimo di trentasei mesi e, conseguentemente, tutte le cariche associative si intenderanno prorogate con pieni poteri per uguale periodo. La situazione di straordinarietà deve essere deliberata a maggioranza assoluta dalla Giunta Esecutiva e proposta, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

VII. Su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti dell'Organo si può proporre che venga votata la sfiducia e conseguentemente la cessazione della carica ai sensi dell'art.65 comma 2 lettera d) nei seguenti casi:

- a) assenza prolungata e non giustificata per oltre sei mesi;
- b) ostruzionismo tale da limitare e ritardare in maniera ingiustificata i lavori dell'Organo;
- c) comportamenti, comunicazioni o atti totalmente contrari alle delibere prese dall'Organo;
- d) violazione dei doveri di riservatezza inerente ai contenuti delle discussioni svoltesi durante le riunioni dell'Organo o in merito ai contenuti dei verbali e delle delibere prese dall'Organo.

Art. 64 – Incompatibilità

I. Tutte le cariche Associative e il Direttore/Segretario Generale di Confartigianato Imprese Vicenza, sono incompatibili con candidature e/o incarichi di rappresentanza in Partiti o Movimenti politici, a valenza Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale ed Europea nonché con le seguenti cariche istituzionali:

- a) Parlamentare, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario;
- b) Presidente, Assessore, Consigliere Regionale;
- c) Presidente, Consigliere, Assessore Provinciale;
- d) Sindaco, Consigliere comunale e Assessore;
- e) Parlamentare Europeo.

Eventuali deroghe dovranno essere richieste dalla Giunta Esecutiva di Confartigianato Imprese Vicenza alla Giunta Esecutiva Nazionale e dalla stessa deliberate.

II. I Rappresentanti eletti nelle cariche Associative non possono ricoprire incarichi in Organi di natura pubblica anche territoriali se non in qualità di rappresentante del Sistema Confartigianato Imprese.

III. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e se eletti decadono automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato o abbia subito decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale anche con riferimento ad eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, di condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché il Legale Rappresentante di impresa in liquidazione, o qualsiasi altra situazione equivalente, in concordato liquidatorio o in fallimento.

IV. E' causa di incompatibilità, ricoprire cariche elettive di rappresentanza presso altre Associazioni o Organizzazioni che operino in concorrenza con la politica di Confartigianato Imprese Vicenza.

V. Le modalità di applicazione della incompatibilità sono fissate dal Regolamento.

Art. 65 - Cessazione dalla carica

I. Le cariche cessano per dimissioni o decadenza e vengono deliberate dalla Giunta Esecutiva.

II. Sono dichiarati decaduti i componenti degli Organi Associativi a far data dalla delibera di Giunta Esecutiva che ne attesta e verifica l'esistenza delle seguenti circostanze:

- a) mancata partecipazione all'attività dell'Organo di appartenenza secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- b) mancato pagamento integrale delle quote associative di Confartigianato Imprese Vicenza e dei servizi erogati dalle Società e/o Enti Collegati.
- c) notifica alle Strutture interessate di un procedimento giudiziale di qualunque tipo contro Confartigianato Imprese Vicenza o con Strutture o Enti dalla stessa collegati o controllati.
- d) votazione di sfiducia rispetto alla carica ricoperta.

III. La cessazione dalla carica per dimissioni, motivate, va presentata per iscritto con invio a mezzo raccomandata e/o casella di posta elettronica certificata e/o telegramma:

- al Presidente di Area, per le cariche a valenza di Area;
- al Presidente Provinciale del Mestiere per le cariche di Mestiere;
- al Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, per le altre cariche.

I Presidenti si faranno carico di comunicarle alle rispettive Giunte.

IV. Le cessazioni dalle cariche comunicate al Presidente di Area e al Presidente Provinciale di Mestiere, dovranno essere comunicate dagli stessi al Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, che provvederà ad aggiornare la Giunta Esecutiva, la quale potrà esperire ulteriori verifiche sulle motivazioni della cessazione.

V. Le funzioni inerenti alla carica cesseranno per:

- dimissioni: dalla data di delibera di accoglimento delle stesse, da parte della Giunta Esecutiva;
- decadenza: dalla data del fatto che ne ha determinato l'evento.

VI. L'avvio delle procedure di sostituzione del Dirigente dimissionario o decaduto, decorre dalla data di cessazione delle funzioni.

VII. Le funzioni in capo al Dirigente che decade dalla carica, sono svolte ad interim fino all'avvenuta sostituzione, dal Presidente di Area per le cariche dell'Area, dal Presidente Provinciale di Mestiere per le cariche di Mestiere, dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza per le altre cariche.

Titolo VI Amministrazione e patrimonio associativo

Art. 66 - Fondo comune

Il fondo comune di Confartigianato Imprese Vicenza è costituito:

- a) da investimenti mobiliari ed immobiliari e dai valori che comunque vengano acquisiti da Confartigianato Imprese Vicenza;
- b) dalle somme accantonate a qualsiasi scopo;
- c) proventi finanziari e patrimoniali;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 67 – Rendiconti economici finanziari

I. L'esercizio di Confartigianato Imprese Vicenza si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

II. Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve fedelmente rispecchiare l'andamento della gestione economico-finanziaria e sociale di Confartigianato Imprese Vicenza. E' adottato dalla Giunta Esecutiva; corredato della relazione redatta dalla stessa e da una del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo non oltre la fine del mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

III. Il preventivo economico finanziario, redatto a cura della Giunta Esecutiva e corredato da apposita relazione, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

IV. Il preventivo economico finanziario e il rendiconto economico finanziario consuntivo, con gli allegati, dovranno restare a disposizione dei soci presso le sedi di Area durante i quindici giorni antecedenti la data di convocazione del Consiglio Direttivo fissato per l'approvazione.

V. Il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo all'esercizio che precede l'anno in cui avviene il rinnovo delle cariche, sarà approvato, dal Consiglio Direttivo uscente.

VI. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, differenze positive o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita di Confartigianato Imprese Vicenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Titolo VII Modifiche statutarie e scioglimento di Confartigianato Imprese Vicenza

Art. 68 - Modifiche allo Statuto e al Regolamento

I. Ai sensi dell'art. 49 (*Consiglio Direttivo Funzioni*) lettera h del presente Statuto, il Consiglio Direttivo propone le modifiche da apportare allo Statuto e al Codice Etico, che devono essere approvate dall'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'art. 46 (*Assemblea dei Delegati*) e approva quelle relative al Regolamento.

II. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inviate ai Delegati almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 69 - Scioglimento di Confartigianato Imprese Vicenza

I. Lo scioglimento di Confartigianato Imprese Vicenza può essere deliberato dall'Assemblea Generale in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale degli associati.

II. L'Assemblea di cui all'art. 43 (*Assemblea Generale*) delibererà in merito alla nomina, al numero, al compenso, ai compiti dei liquidatori ed alla devoluzione del netto patrimoniale.

Art. 70 - Norma di rinvio

I. Nell'applicare i contenuti dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico non si possono attribuire ad essi altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione dell'Organo che li ha redatti e di quello che ha provveduto alla loro approvazione.

II. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, si applicano le norme di Legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione Nazionale Confartigianato Imprese.

Art. 71 - Norme Transitorie

I. Ai fini del computo del numero massimo di mandati previsti dall'art. 63 (*Durata delle cariche*) comma 1 lettera b), per il Presidente Provinciale di Mestiere e dalla lettera c) del medesimo articolo e comma, per i Presidenti di Raggruppamento, vengono considerati i mandati già svolti, anche non consecutivamente, rispettivamente in qualità di Presidente Provinciale di Categoria e di Presidente Mandamentale.

II. Il Presidente Mandamentale uscente del mandato 2016/2020, nel rispetto del numero massimo dei mandati definiti come indicato nel comma I del presente articolo, è ricandidabile per il mandato 2020/2024, a Presidente di Raggruppamento nel rispetto della norma riportata nell'art. 20 (*Presidente di Raggruppamento*) comma IV

III. Il Presidente Provinciale di Categoria uscente del mandato 2016/2020, nel rispetto del numero massimo dei mandati definiti come indicato nel comma I del presente articolo, è ricandidabile per il mandato 2020/2024, a Presidente Provinciale di Mestiere nel rispetto della norma riportata nell'art. 34 (*Presidente Provinciale di Mestiere*) comma VI;

IV. Dalla data di approvazione dello Statuto entrano in vigore:

a) articoli dal 1 al 5 del "preambolo";

b) Titolo I "Costituzione, denominazione, sede, durata, scopi";

c) Titolo II "Soci, diritti e obblighi";

d) articoli: 43 (*Assemblea Generale*); 44 (*Assemblea Generale, compiti*); 45 (*Assemblea Generale, norme procedurali*); 49 (*Consiglio Direttivo, funzioni*) con esclusione delle lettere h) l) m) del comma I; 50 (*Consiglio Direttivo, norme procedurali*); 51 (*Giunta Esecutiva*); 52 (*Giunta Esecutiva, funzioni*) con esclusione delle lettere h) i) l) p) q) s) t) v); 53 (*Giunta Esecutiva, norme procedurali*); 54 (*Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza*); 55 (*Vice Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza*); 56 (*Collegio dei Revisori dei Conti*); 57 (*Collegio dei Revisori dei Conti, norme procedurali*); 58 (*Collegio dei Proviviri*); 59 (*Collegio dei Proviviri, norme procedurali*); 60 (*Direttore/Segretario Generale*); 61 (*Le persone nel Sistema della Confartigianato Imprese Vicenza*); 62 (*Cariche Associative*); 63 (*Durata delle Cariche*) con esclusione delle lettere b) c) d) e) del comma I e del comma VII; 66 (*Fondo Comune*); 67 (*Rendiconti economici finanziari*); 69 (*Scioglimento di Confartigianato Imprese Vicenza*); 70 (*Norma di rinvio*); 71 (*Norme transitorie*) con esclusione dei commi I, II, III, V.

V. Tutto quanto non citato nel comma IV del presente articolo, entrerà in vigore dal 01/01/2020, fatto salvo il riconoscimento della situazione di straordinarietà prevista nell'art. 63 (*Durata delle cariche*) comma VI per il quadriennio 2016/2020 in scadenza il 31 maggio 2020: in tal caso le norme entreranno in vigore alla scadenza del periodo di straordinarietà deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il termine di trentasei mesi complessivi, come riportato nell'art. 63 comma VI.

VI. Il Collegio dei Proviviri in carica alla data di approvazione dello Statuto conserverà pieni poteri fino alla data di nomina del nuovo Organo che dovrà avvenire entro 180 giorni da tale data.

VII. Nel periodo transitorio fino all'entrata in vigore dell'intero Statuto, rimangono applicabili le norme contenute nel precedente Statuto che non siano in contrasto con nuove disposizioni già entrate in vigore.

Testo approvato nell'Assemblea Generale del 26 novembre 2018, modificato il 12 ottobre 2020.